

### 330<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1981

(Notturna)

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente VALORI  
e del vice presidente MORLINO

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito della discussione:

« Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria » (1114);

« Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze » (47), d'iniziativa del senatore Santalco;

« Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto » (50), d'iniziativa del senatore Santalco;

« Norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria » (116), d'iniziativa del senatore Santalco;

« Elevazione della competenza degli intendenti di finanza. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 » (280), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

#### Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1114. Stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 6

BEVILACQUA (DC)	Pag. 17311
BONAZZI (PCI)	17293 e <i>passim</i>
* COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze	17289 e <i>passim</i>
DE SABBATA (PCI)	17315 e <i>passim</i>
GRANZOTTO (PCI)	17296 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI (PCI)	17301, 17303, 17319
MANCINO (DC)	17294
MARSELLI (PCI)	17300 e <i>passim</i>
NOCI (PSI)	17315, 17335
RICCI (DC)	17302
SANTALCO (DC), relatore	17293
SAPORITO (DC)	17304
SEGA (PCI)	17307, 17311, 17327
SEGNANA (DC)	17340

#### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1981 . . . 17340

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



### Presidenza del presidente F A N F A N I

**P R E S I D E N T E** . La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

**V I G N O L A** , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 6 maggio.

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« **Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria** » (1114);

« **Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze** » (47), d'iniziativa del senatore Santalco;

« **Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto** » (50), d'iniziativa del senatore Santalco;

« **Norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria** » (116), d'iniziativa del senatore Santalco;

« **Elevazione della competenza degli intendenti di finanza. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72** » (280), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

**Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1114. Stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 6**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni

di legge: « Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria »; « Unificazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle finanze », d'iniziativa del senatore Santalco; « Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto », d'iniziativa del senatore Santalco; « Norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria », d'iniziativa del senatore Santalco; « Elevazione della competenza degli intendenti di finanza. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 », d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **C O L U C C I** , sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare i componenti della 6ª Commissione (finanze e tesoro) di questo ramo del Parlamento e la 1ª Commissione (affari costituzionali) per l'impegno che hanno profuso nell'esame del provvedimento che in questo momento il Senato dibatte, anche alla luce di alcune innovazioni apportate dalle due Commissioni di merito.

Un ringraziamento ai senatori Marselli e Scevarolli per le valutazioni che hanno voluto fare di questo provvedimento e un particolare ringraziamento al relatore senatore Santalco che con tanto impegno e con encomiabile lavoro ha portato a termine una linea corrispondente all'esigenza dell'amministrazione finanziaria rispetto anche a un precedente lavoro che il senatore Santalco aveva fatto come presidente di un'apposita Commissione.

**Presidenza del vice presidente VALORI**

(Segue COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel periodo più difficile per l'economia del nostro paese, in cui si richiama l'attenzione di tutte le categorie sociali al senso di responsabilità e di moderazione per contenere nei limiti del tollerabile il tasso d'inflazione, il Governo ed il Parlamento concludono l'esame del provvedimento di delega legislativa per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, che rappresenta giustamente, ancorchè pervenga con molto ritardo sui tempi di previsione, uno strumento di capitale importanza nel contesto della riforma tributaria per poter realizzare una macchina burocratico-amministrativa adeguata alle nuove esigenze e capace di assolvere correttamente le delicate funzioni nella lotta all'evasione fiscale.

Il disegno di legge che stiamo esaminando, onorevoli colleghi, non è soltanto il frutto di un paziente, accorto, rigoroso lavoro del Governo, sorretto da lungimirante, scrupoloso e saggio conforto delle osservazioni e dei suggerimenti degli onorevoli senatori della Commissione finanze e tesoro, ma è anche l'ultimo stadio d'un lungo e faticoso cammino durante il quale illustri ministri hanno dato il loro contributo, attivando, di volta in volta, tutte le premesse e tutte le iniziative per pervenire, attraverso un travagliato periodo di studi, di analisi, di lenta modificazione dell'ordinamento tributario, anche a quel grande cambiamento delle strutture dell'amministrazione che rappresenta ora la nostra unica, principale meta. E ciò perchè siamo tutti responsabilmente consapevoli che l'auspicata opera di rinnovamento è il vero presupposto di ordine tecnico da affrontare, il principale nodo da sciogliere, se si vuole realisticamente raggiungere quella sufficiente e corretta funzionalità dell'apparato tributario, suscettibile di realizzare, nell'indirizzo dei principi informatori della riforma, quella perequazione e quella giustizia fiscale che

l'Assemblea costituente finalizzò in apposito canone costituzionale laddove sancì, come indicatore di comportamento morale e sociale, che ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Già la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, che segnava l'avvio della riforma e configurava i nuovi criteri impositivi, all'articolo 11 dettava le disposizioni da emanare per adeguare l'amministrazione finanziaria alle indicate innovazioni del sistema tributario. Nel fare riferimento ai nuovi compiti di raccolta e di elaborazione dei dati su scala nazionale, che si sarebbero poi concretizzati nel 1976 con l'introduzione dell'informatica elettronica dell'anagrafe tributaria, il legislatore indicava sin d'allora, espressamente, il nuovo assetto organizzativo nel quale si sarebbe dovuto configurare il Ministero delle finanze sia a livello centrale che a livello periferico per assolvere più speditamente e più compiutamente le proprie delicate funzioni. Le grandi innovazioni che hanno visto ridurre a pochi tributi una miriade d'imposte, tasse e balzelli vari esigevano però, per un fedele e realistico conseguimento del fine proprio della riforma, una perfetta simbiosi tra ordinamento e strutture, in maniera che queste, adeguate alle esigenze del primo, ne permettessero la positiva attuazione.

Nonostante tale carenza che si è protratta per quasi un decennio, i nuovi tributi ed i sistemi di automazione, sorretti anche da una migliorata coscienza tributaria dei cittadini, hanno contribuito ad un vistoso incremento reale delle entrate. Con il disegno di legge in esame il Governo si propone di colmare le manchevolezze tuttora perduranti nel sistema e di completare il processo riformistico iniziato nel 1971.

Il riordino dell'amministrazione si muove anche e soprattutto nell'ottica di porre i rapporti tra fisco e cittadini su basi di reciproca fiducia e di distensione, dando così l'avvio

ad una riforma innovatrice del costume tributario. Le nuove procedure ed il migliorato funzionamento della macchina fiscale saranno per il cittadino la garanzia che l'imposizione, fondata sui requisiti della certezza e dell'analiticità, della generalità e dell'equità, tende non solo a far sì che ciascuno possa svolgere la propria azione economica con tranquillità e nella sicurezza che non esistono per gli altri particolari condizioni di privilegio, ma anche a comprendere che da una più rigorosa lotta all'evasione può scaturire per lui la possibilità di un alleggerimento del carico fiscale.

In questi ultimi anni si è assistito nel nostro paese ad una maggiore sensibilizzazione della coscienza dei cittadini e ad un crescente interessamento della pubblica opinione verso i problemi tributari. Il congegno fiscale, che rappresenta uno dei cardini delle democrazie moderne, è uno strumento essenziale per operare saggi aggiustamenti degli squilibri sociali e pertanto è naturale che su di esso si polarizzi, specie nei periodi di crisi economica, la vigile attenzione dell'opinione pubblica.

La fortuna dell'ordinamento di riforma è strettamente legata all'introduzione delle nuove strutture, al nuovo assetto che con l'attuale disegno di legge si delega all'Esecutivo di edificare; in un mondo che si attrezza e si modernizza di ora in ora, non si possono avere in un settore così vitale della pubblica amministrazione sistemi, mentalità e mezzi superati da vari decenni. La modernizzazione delle strutture della finanza pubblica è anche l'ultimo capitolo d'una lenta ma graduale riforma che ebbe come iniziatore il compianto senatore Vanoni, per il quale la gestione corretta dei tributi occupava un ruolo centrale per il progresso economico e civile del paese.

Il passaggio quindi da un sistema tributario con imposte elementari e indiscriminate a un sistema tributario con imposte commisurate in maniera più aderente alle capacità contributive dei cittadini, come sono i nuovi tributi, ha creato una domanda di servizi e di lavoro chiaramente superiore a quella che si aveva in precedenza.

Si deve, peraltro, riconoscere che, pur con quadri notevolmente ridotti anche a seguito dell'esodo della dirigenza e della legge n. 316 per i combattenti e con un pesante carico di lavoro arretrato, l'amministrazione finanziaria, con le sue antiche strutture, ha affrontato i nuovi pesanti e gravosi impegni connessi all'attuazione della riforma del sistema tributario con encomiabile dedizione e spirito di sacrificio.

Di recente sono stati varati alcuni provvedimenti che si possono definire anticipatori del riordinamento degli uffici tributari periferici quali l'istituzione dei centri di servizio con la conseguente realizzazione dei centri di Milano e di Roma, l'aumento degli organici nei settori delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e delle dogane e imposte di fabbricazione e l'acquisto di mezzi tecnici, arredi e attrezzature varie per gli uffici per una spesa di 9 miliardi.

Ma è evidente che tali provvedimenti, peraltro settoriali, si manifestano del tutto insufficienti a sanare le accennate manchevolezze strutturali dell'amministrazione finanziaria: occorre un intervento organico e globale qual è quello che si propone con il disegno di legge in esame.

Il disegno di legge delega, di cui si chiede l'approvazione, intende rispondere organicamente alle esigenze sinora esposte e si propone di apprestare un nuovo ordinamento dell'amministrazione finanziaria, adeguato ai tempi attuali, articolato in strutture efficienti funzionali, in grado di recepire le nuove metodologie di lavoro ed in particolare quelle automatizzate, dotato di sufficiente personale, anche di elevata specializzazione, e sorretto da un valido programma di acquisizione di beni mobili strumentali e di beni immobili.

Esso è risultato, oltre che, come già ho riferito, degli studi, delle indagini e delle rilevazioni degli anni scorsi, anche del fattivo apporto delle organizzazioni sindacali aventi maggiore rappresentatività nell'ambito del Ministero delle finanze, nonché delle valide osservazioni del Consiglio superiore delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.

Come strumento normativo si è fatto ricorso alla delega legislativa e non ad un disegno

di legge direttamente operativo nella considerazione che per quanto riguarda la ristrutturazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria si tratta di introdurre radicali e profonde innovazioni, che potranno essere attuate solo con ponderata gradualità ed in alcuni casi subordinatamente ad opportune, preventive sperimentazioni.

Analogamente si è ritenuto di dover procedere anche per quanto attiene al riordinamento del personale di tutte le carriere e ciò in relazione alle altrettanto radicali innovazioni strutturali dell'ordinamento del personale stesso, connesse all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha introdotto un nuovo assetto retributivo-funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Le prime norme contenute nel disegno di legge delimitano, quindi, il quadro generale dell'oggetto della delega e fissano i principi cui essa si ispira nonchè il lasso di tempo entro il quale il Governo dovrà esercitare il potere conferitogli ed il procedimento da osservare nell'emanazione dei decreti delegati. A questo proposito, va sottolineata la norma che attribuisce al Parlamento il controllo sull'operato del legislatore delegato, controllo da espletarsi attraverso il preventivo parere che in ordine a ciascuno schema di decreto dovrà esprimere un'apposita Commissione bicamerale.

I principi ed i criteri direttivi in base ai quali sono state elaborate e sviluppate le disposizioni contenute nel disegno di legge delega si compendiamo in quattro punti essenziali: ordinamento dell'amministrazione finanziaria, riordinamento dello stato giuridico e dei ruoli del personale dipendente, completamento del sistema informativo e acquisizione di beni strumentali immobili e mobili ai fini di una maggiore efficienza dell'attività accertatrice degli uffici finanziari.

Il nuovo ordinamento dell'amministrazione finanziaria rappresenta l'aspetto più significativo ed impegnativo della riforma: da esso traspare con maggiore evidenza la volontà di innovare radicalmente la vecchia struttura organizzativa, recependo i risultati di tutti gli studi effettuati negli anni trascorsi ed

avendo altresì presenti le positive esperienze di analoghi apparati burocratici di altri paesi, da tempo adeguatisi alle esigenze di una moderna società industriale.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1114, nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),  
*segretario:*

#### TITOLO I

#### DELEGA LEGISLATIVA

Art. 1.

(Delega)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i criteri e le direttive indicati negli articoli seguenti, norme dirette a:

1) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea con speciale riferimento all'attività doganale;

2) conformare la disciplina dello stato giuridico e dei ruoli del personale dipendente dal Ministero delle finanze al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, di cui al precedente n. 1), in armonia con la legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero delle finanze e realizzare il sistema informativo del Ministero stesso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:  
« diciotto mesi » con le altre: « dodici mesi ».

1.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. L'emendamento 1.1 si illustra da solo: prevede una riduzione del termine di delega da diciotto a dodici mesi. Si consideri che il lavoro preparatorio di questa riforma era già molto ricco: si era tradotto appunto nella relazione del senatore Santalco, che era un'articolazione dettagliata della materia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SANTALCO, relatore. Sono contrario perchè dodici mesi mi sembrano pochi. Quindi sono favorevole a mantenere diciotto mesi.

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Art. 2.

(Decreti delegati)

I decreti, di cui all'articolo precedente, sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere della commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

La commissione, di cui al comma precedente, deve esprimere il parere nel termine di sessanta giorni dalla data dell'invio degli schemi di decreto.

L'entrata in vigore dei decreti delegati o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto concerne gli organi centrali di cui ai successivi articoli 5 e 6 e l'unificazione dei ruoli di cui al successivo Titolo III, a diciotto mesi per quanto concerne le direzioni regionali di finanza di cui al successivo articolo 8, a tre anni per quanto concerne l'unificazione degli uffici tributari e delle attività di accertamento e a quattro anni per quanto concerne la completa attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Al primo comma, sostituire le parole da: « della commissione » sino alla fine del comma con le altre: « delle competenti commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: « La commissione » e « deve » con le altre: « Le Commissioni » e « devono ».

2.7

LA COMMISSIONE

*Al primo comma, sostituire le parole da: « della commissione » sino alla fine del comma con le altre: « delle Commissioni parlamentari competenti ».*

2.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al secondo comma, sostituire le parole: « della commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 » con le altre: « delle competenti Commissioni parlamentari ».*

2.4 ANDERLINI, NAPOLEONI

*Al secondo comma, sostituire le parole: « La commissione » e « deve » con le altre: « Le Commissioni » e « devono ».*

2.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al secondo comma, sostituire le parole: « La commissione » con le altre: « Le commissioni » e la parola: « deve » con l'altra: « devono ».*

2.5 ANDERLINI, NAPOLEONI

*Al terzo comma, sostituire le parole: « a quattro anni per quanto concerne » con l'altra: « per ».*

2.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al terzo comma, sopprimere le parole: « a quattro anni ».*

2.6 ANDERLINI, NAPOLEONI

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Ritiriamo gli emendamenti 2.1 e 2.2, in quanto ci associamo all'emendamento 2.7 della Commissione di identico contenuto.

SANTALCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, relatore. L'emendamento 2.7 si illustra da sè: sostituisce la Commissione dei 30 con le competenti Commissioni parlamentari.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sottoporre alla valutazione del relatore l'opportunità di integrare l'emendamento 2.7, nella sua seconda parte, nel senso di sostituire le parole: « nel termine di sessanta giorni dalla data dell'invio degli schemi di decreto » con le altre: « nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti ». Non può infatti configurarsi la fissazione di un termine al di fuori delle competenze autonome regolamentari di ciascuno dei due rami del Parlamento.

SANTALCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, relatore. Accolgo l'invito del senatore Mancino ed integro l'emendamento 2.7 nel senso da lui suggerito.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Al secondo comma dell'articolo 2 è prevista la data di entrata in vigore delle varie categorie di norme che saranno investite dalla riforma. In particolare si stabilisce come termine più lungo quello di quattro anni per quanto concerne la completa attuazione delle altre disposizioni previste dalla presente legge. A noi pare che sia

sufficiente consentire un termine di tre anni per l'entrata in vigore delle norme che riguardano gli uffici tributari e di ogni altra disposizione. Pertanto proponiamo di sopprimere quest'ulteriore termine.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**SANTALCO, relatore.** Sono favorevole all'emendamento 2.3.

**COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 2.7 e 2.3.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalla Commissione, con l'integrazione suggerita dal senatore Mancino ed accolta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

**Art. 3.**

*(Integrazione e correzione dei decreti delegati)*

Entro cinque anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1 potranno essere emanate, di norma una volta l'anno, con decreti aventi valore di legge ordinaria e

con le modalità di cui all'articolo 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati nel rispetto dei criteri e delle direttive indicati negli articoli seguenti.

La disciplina di taluno degli organi od uffici, di cui al numero 1 dell'articolo 1, può essere prevista come sperimentale per un biennio anche con limitazioni territoriali. Scaduto il biennio di sperimentazione e valutati i risultati della stessa, con decreto emanato ai sensi del comma precedente sarà disposta la definitiva applicazione della disciplina prevista o vi saranno apportate le opportune modifiche.

In mancanza dell'emanazione dell'anzidetto decreto la sperimentazione cessa a tutti gli effetti.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

3.1 **BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe**

*Sopprimere l'articolo.*

3.4 **LA COMMISSIONE**

*Al primo comma, sostituire le parole: « cinque anni » con le altre: « tre anni ».*

3.2 **ANDERLINI, NAPOLEONI**

*Sopprimere il secondo comma.*

3.3 **ANDERLINI, NAPOLEONI**

**BONAZZI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONAZZI.** Ritiriamo l'emendamento 3.1 che è identico a quello della Commissione.

SANTALCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, *relatore*. L'emendamento 3.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Non restando pertanto, sull'articolo 3, altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.4, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

## TITOLO II

### ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 4.

#### *(Decentramento amministrativo)*

L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggiore decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione dei controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici.

Tutte le funzioni amministrative dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione di quelle che investono questioni di interesse generale o che comportano rilevanti impegni di spesa, devono essere attribuite agli uffici periferici con i necessari poteri di decisione.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 giugno 1972, n. 748, devono essere specificati i casi, che comunque devono essere di particolare rilevanza, in cui gli organi sopraordinati possono esercitare il controllo in forma sostitutiva.

Con i decreti di cui al precedente articolo 2 devono essere disciplinate la soppressione e la conseguente graduale chiusura di tutti gli organi ed uffici non previsti dalla presente legge e dai decreti di cui allo stesso articolo 2, in corrispondenza all'istituzione degli organi ed uffici dagli stessi decreti previsti, ai quali vengono attribuite le funzioni da essi svolte, coordinandole con l'ordinamento vigente di tutti gli altri organi ed uffici periferici dello Stato, nonché di quelli delle regioni e degli altri enti locali territoriali.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

*Sopprimere il terzo comma.*

4.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe

*Al terzo comma, dopo le parole « in forma sostitutiva », aggiungere le altre: « con provvedimenti adeguatamente motivati ».*

4.2 LA COMMISSIONE

GRANZOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Noi ravvisiamo nell'esistenza del terzo comma dell'articolo 4, di cui proponiamo la soppressione, una palese contraddizione, che del resto risulta dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge, laddove si esprime il concetto che una politica di decentramento porta con sè una revisione del potere gerarchico. Invece

con l'esistenza di questo terzo comma, anche se entro determinati limiti, questo potere gerarchico che si manifesta col potere di sostituzione viene mantenuto. Noi crediamo che il problema del potere burocratico sia di grande importanza e debba avere come obiettivo la configurazione di un'autonomia del potere burocratico stesso e nel contempo della sua massima responsabilizzazione. Oggi questo stesso provvedimento contiene elementi in questo senso; non è più ravvisabile, come nel testo unico del 1957, una generica qualificazione del personale dei burocrati che determina anche, conseguentemente, il tipo di mansione. E specie nel momento in cui una riforma a livello ministeriale significa assegnare al Ministero poteri di coordinamento e di indirizzo piuttosto che di amministrazione attiva — e questo comporta una profonda revisione della macchina burocratica — noi riteniamo che il permanere di questo potere di sostituzione, che assume rilevanza ovviamente maggiore a livello di gerarchie superiori, di vertici, configuri un processo che è in contraddizione con quello del decentramento della riforma del potere burocratico.

E questo, dicevo, è ricordato dalla stessa relazione. È necessario quindi dare una coerenza per la riforma del Ministero che nel suo impianto complessivo qui si configura come una riforma diretta a decentrare il potere. D'altronde questo potere di sostituzione che viene mantenuto quale configurazione ha? Il disegno di legge parla di un suo mantenimento nei casi di particolare rilevanza e il relatore parla di necessità. Ma, di grazia, di quale necessità e di quale rilevanza? Abbiamo a mente per caso l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 laddove si configura il potere d'intervento previa diffida del superiore gerarchico per la omissione di atti compiuti dall'inferiore gerarchico? La necessità e la rilevanza è entro questi termini, entro questi limiti? O invece questa dizione della rilevanza e della necessità configura un ritorno all'indietro, un potere più esteso rispetto a quello che è configurato nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748? La soppressione e comunque la limitazione estrema dei poteri di

avocazione e di sostituzione da parte dei superiori nei confronti degli inferiori costituiscono da tempo oggetto di dibattito nella dottrina ed anche del momento politico recentemente e ancora sul potere di avocazione relativamente ai magistrati. Ma la prassi nell'applicazione del potere di avocazione e del potere di sostituzione si svolge entro determinati limiti o viceversa l'esistenza di questo potere configura ancora una struttura gerarchica che esprime una contraddizione con una politica e una proposta di decentramento? Noi riteniamo che questo potere di sostituzione debba essere soppresso. D'altronde, di fronte all'omissione di atti dovuti da parte dell'inferiore, il superiore può provvedere in modo anche diverso da quello che può essere il potere di sostituzione. Tra l'altro vi sono i procedimenti disciplinari nei confronti dell'inferiore che non abbia provveduto al compimento di atti che la legge lo obbliga a compiere. Noi non riteniamo che a risolvere il problema sia sufficiente l'emendamento presentato che prevede l'introduzione, nel provvedimento di sostituzione, di adeguata motivazione perchè in questo provvedimento di delega non è nemmeno indicato che cosa debba intendersi per concetto di rilevanza e quindi con quali criteri il legislatore delegato debba provvedere ad indicare i momenti in cui si può esercitare il potere di sostituzione.

Con il nostro emendamento quindi proponiamo la soppressione del terzo comma perchè riteniamo che questo sia il solo ed unico modo per portare a coerenza quello che già il relatore ha manifestato laddove parla di una politica di decentramento che è contraddittoria con il potere di sostituzione.

SANTALCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, *relatore*. Proprio per fugare le preoccupazioni espresse adesso dal collega Granzotto è stato presentato l'emendamento 4.2; cioè a dire in casi particolari che possono esistere (non si può escludere che possano esistere casi particolari), in cui

è necessario intervenire: per esempio l'inefficienza dell'ufficio è uno dei casi gravi in cui occorre intervenire. In questi casi, però, occorre che l'intervento avvenga a seguito di provvedimento adeguatamente motivato. L'emendamento vuole proprio sottolineare l'eccezionalità dei casi in cui gli organi sopraordinati possono esercitare il controllo in forma sostitutiva. Aggiungendo le parole « con provvedimenti adeguatamente motivati », credo si possano superare le perplessità espresse da alcuni colleghi.

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**SANTALCO**, *relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**COLUCCI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento 4.2 della Commissione e contrario all'emendamento 4.1 del senatore Bonazzi e di altri senatori.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 4.1 presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

**BONAZZI**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BONAZZI**. Desidero replicare brevisimamente a quanto ha esposto il relatore. La 1ª Commissione, in relazione a questo comma dell'articolo 4, ha prescritto che sia circoscritto l'istituto dell'avocazione. Ora, aggiungere, come propone la Commissione, l'espressione « con provvedimenti adeguatamente motivati » non significa circoscrivere. Lo si ricava dalla stessa motivazione del re-

latore che dice che si possono creare situazioni eccezionali di carenza di possibilità di intervento; ed è in questo senso che andava circoscritto quell'istituto: così mi pare di intendere chiarissimamente le indicazioni della 1ª Commissione. In altre parole andavano più dettagliatamente e in senso restrittivo precisati i casi di particolare rilevanza. L'adeguata motivazione è semplicemente un adempimento procedurale, formale, non una delimitazione più circoscritta dei casi. Per fare questo non bisognava richiedere un provvedimento adeguatamente motivato, a cui noi non ci opponiamo, poichè offre la possibilità di sindacare meglio la decisione della pubblica amministrazione, ma si dovevano precisare e circoscrivere maggiormente i casi di particolare rilevanza.

**GRANZOTTO**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Senatore Granzotto, il suo Gruppo ha già fatto la dichiarazione di voto e lei pertanto non può parlare, a meno che non sia in dissenso con il suo Gruppo.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V)**,  
*segretario*:

Art. 5.

*(Segretario generale)*

Deve essere previsto il segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro, col quale collabora al coordinamento dell'attività

dei vari servizi dell'amministrazione centrale e di questi con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto attiene l'attività tributaria, e con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e con il compito di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di provvedere alla disciplina della utilizzazione dei servizi indivisibili da parte delle direzioni generali.

L'incarico di segretario generale è conferito, di norma, a un dirigente generale del Ministero delle finanze oppure a dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria e aventi funzioni o qualifiche equipollenti o superiori da collocare fuori ruolo, nonché ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico è revocabile con le stesse modalità con le quali è stato conferito.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale devono essere istituiti quali servizi indivisibili:

a) il servizio per gli studi di politica tributaria e per l'analisi fiscale, diretti anche alla programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) il servizio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione;

c) il servizio per l'utilizzazione degli indicatori di produttività (*standards* lavorativi) ai fini della migliore utilizzazione degli uffici centrali e periferici;

d) il servizio per la programmazione e il controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

e) il servizio per lo sviluppo della coscienza civile e l'informazione del contribuente.

Deve essere istituito l'ufficio del coordinamento tributario, legislazione e studi alle dirette dipendenze del Ministro e coordinato con l'ufficio del segretario generale. Per il funzionamento dell'ufficio possono essere destinati al Ministero delle finanze nella posizione di fuori ruolo non più di sei magi-

strati della magistratura ordinaria o amministrativa o avvocati dello Stato.

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale deve, inoltre, essere collocato il servizio centrale degli ispettori tributari istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146; possono essere emanate norme complementari ed integrative della suddetta legge in merito ad una maggiore partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel comitato di coordinamento, nonché alle competenze ed alla utilizzazione degli ispettori tributari e degli organi del servizio stesso.

Il servizio stampa per la documentazione e l'informazione giornalistica e radio-televisiva è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

Al fine di rendere più funzionale e spedita l'attività del Ministero delle finanze, devono essere emanate norme intese a potenziare le competenze e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),  
segretario:

*Al primo comma, sostituire le parole da: « e con il compito » fino a: « provvedere » con le altre: « e provvede ».*

5.1           BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
                  DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
                  VITALE Giuseppe

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« L'incarico di segretario generale è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso su proposta del Ministro delle finanze ed ha la durata di cinque anni. Nelle stesse forme l'incarico può essere revocato ».

5.2           BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
                  DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
                  VITALE Giuseppe

*Al terzo comma, lettera a), dopo le parole: « gli studi », inserire le altre: « e la legislazione ».*

- 5.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al terzo comma, sopprimere la lettera d).*

- 5.4 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Sopprimere il quarto comma.*

- 5.7 DE SABBATA, BONAZZI, MARSELLI,  
GRANZOTTO, VITALE Giuseppe,  
POLLASTRELLI, SEGA, FELICETTI,  
POLLIDORO

*Al quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

- 5.12 LA COMMISSIONE

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

« Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina del servizio centrale degli ispettori tributari istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146 ».

- 5.5 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

« Restano ferme tutte le norme di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146 ».

- 5.8 ANDERLINI, NAPOLEONI

*In via subordinata all'emendamento 5.8, al quinto comma, sopprimere le parole da: « possono essere emanate » fino alla fine del comma.*

- 5.9 ANDERLINI, NAPOLEONI

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

« Possono essere emanate norme complementari ed integrative della legge 24 aprile 1980, n. 146, in merito ad una maggiore partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari, istituito con la legge medesima, nonchè alle competenze ed alla utilizzazione degli ispettori tributari e degli organi del servizio stesso. Dette norme potranno prevedere che nel comitato di coordinamento faccia parte un generale di divisione della Guardia di finanza anzichè un ufficiale superiore dello stesso Corpo.

- 5.10 IL GOVERNO

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

« Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale deve, inoltre, essere collocato il servizio centrale degli Ispettori tributari istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146; possono essere emanate norme complementari ed integrative della suddetta legge in merito ad una maggiore partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel comitato di coordinamento, nonchè alle competenze ed alla utilizzazione degli ispettori tributari e degli organi del servizio stessi; dette norme potranno prevedere che del comitato del coordinamento faccia parte un generale di divisione della guardia di finanza anzichè un ufficiale superiore dello stesso Corpo ».

- 5.11 BEVILACQUA, AVELLONE, DAMAGIO,  
VITALE Antonio, BALDI, BERLANDA,  
COCO, LONGO, ROSI, RICCI

*Sopprimere l'ultimo comma.*

- 5.6 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI

M A R S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Con il primo emendamento chiediamo di sopprimere, al primo comma, le parole: « e con il compito di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di provvedere » e di sostituirle con le altre: « e provvede ». Riteniamo che il segretario generale non debba svolgere queste funzioni.

Con l'emendamento 5.2 chiediamo la sostituzione del secondo comma con la seguente dizione: « L'incarico di segretario generale è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso su proposta del Ministro delle finanze ed ha la durata di 5 anni. Nelle stesse forme l'incarico può essere revocato ». Nel testo del disegno di legge non è stabilito in che modo viene conferito l'incarico di segretario generale, per cui ci sembra opportuno precisare le modalità di nomina e stabilire chi deve adottare la deliberazione, chi deve essere il proponente e la durata dell'incarico. Facciamo riferimento anche alla durata dell'incarico perchè riteniamo che in questo modo si tutelino i dirigenti o le persone estranee all'amministrazione chiamate a tale incarico e che comunque, con la fissazione della durata dell'incarico, si assicura una rotazione pre-determinata, certa, nell'interesse in primo luogo del funzionario che sarà chiamato a questo incarico e in secondo luogo dell'amministrazione finanziaria.

Con l'emendamento 5.3 chiediamo di aggiungere alla lettera a), dopo le parole: « gli studi », le altre: « e la legislazione ». Chiediamo inoltre, con l'emendamento 5.4, che la lettera d) dello stesso comma sia abrogata perchè riteniamo che esistano già gli strumenti per prevedere quanto è indicato nella lettera d). D'altra parte il compito di coordinamento dell'attività del segretario generale deve esplicitarsi anche con l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ma non riteniamo che debba essere istituito un servizio *ad hoc*.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, l'emendamento 5.4 si illustra da sè perchè tende a mantenere un'autonomia rispetto al direttore generale dell'azienda monopoli di Stato.

L'emendamento 5.7 corrisponde alla condizione della prima Commissione che prescrive che sia esclusa l'assegnazione di posizioni a magistrati ordinari amministrativi fuori ruolo per un solo ufficio legislativo. L'emendamento 5.5 lo illustra il senatore Maffioletti.

S A N T A L C O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A L C O , *relatore*. L'emendamento 5.12 è un ritorno al testo governativo, perchè si sopprime il secondo periodo.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, in relazione all'emendamento 5.12, ritiriamo l'emendamento 5.7.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, illustro gli emendamenti 5.5 e 5.6. Il primo emendamento contiene una formulazione che può sembrare pleonastica. In realtà richiama una questione che è stata oggetto di discussione anche nella sede della Commissione affari costituzionali. Si vuole cioè ribadire una sistematica dell'impianto del servizio centrale degli ispettori tributari, com'è istituito con la legge 24 aprile 1980, n. 146. Perchè questo? È chiaro che qui si tratta di un disegno di legge di riforma che non vuole riformare questo servizio, almeno nelle intenzioni dei proponenti, però certamente si nota su questa funzionalità del servizio degli ispettori tributari un qualche segnale preoccupante di arretramento.

Il principio dell'autonomia funzionale degli ispettori tributari, rispondenti al Ministro e inquadrati da questo disegno di legge di riforma del Ministero nell'ambito del segretario generale, è infatti poi sottoposto ad una serie di condizionamenti che, se discutibili nella forma inizialmente proposta dal Governo di un comitato di coordinamento in cui non prevalevano i rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, con le successive modificazioni rischia di essere un servizio sottoposto ad una tutela di coordinamento del personale dirigenziale dell'amministrazione finanziaria. Con l'emendamento noi intendiamo far rimanere fermo l'impianto previsto dalla legge n. 146 del 1980 e questa non è un'intenzione solo programmatica, dato che sono stati proposti emendamenti al riguardo sia dalla Commissione che dal Governo.

Per quanto concerne l'emendamento 5.6, è rivolto a eliminare dal testo quel principio assai generico di delega che intende conferire al Governo il potere legislativo circa un preteso potenziamento del consiglio di amministrazione del Ministero. Stamane in sede di Commissione affari costituzionali, abbiamo ascoltato, per bocca del sottosegretario Quattrone, l'affermazione, già ripetuta in altre occasioni, che i consigli di amministrazione dei ministeri vanno verso un loro deperimento nel quadro di una riforma complessiva della pubblica amministrazione. In realtà tali consigli di amministrazione si sono ridotti, invece di essere organismi collegiali gestionali dell'attività complessiva del ministero ed organi di indirizzo che assistono il ministro, ad organismi che si occupano prevalentemente di promozioni. Di qui una marginalizzazione oggettiva assunta man mano da tali organismi. Con l'emendamento, contrariamente a queste tendenze, si affermerebbe un potenziamento del consiglio di amministrazione, quasi a segnalare a quanti vogliono un certo tipo di gestione ministeriale, molto attenta alle questioni di carriera o alle collocazioni del personale, che ci sarà un organo che provvederà in qualche modo, che avrà autonomia decisiva rispetto a questi problemi: è un segnale negativo che chiediamo sia cancellato da questo disegno di legge per conformarci ad una politica legisla-

tiva più complessiva che riguardi la pubblica amministrazione e non preveda il potenziamento dei consigli di amministrazione.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, intendiamo rettificare la situazione che esiste per quanto riguarda la legge 24 aprile 1980, dando un significato di potenzialità al servizio medesimo. Per quanto riguarda la partecipazione, nel comitato di coordinamento, del Corpo della guardia di finanza si ritiene che invece di un ufficiale superiore, come prevede la norma attuale, vi debba essere un generale di divisione, per consentire a questo di essere corrispondente al livello degli altri componenti appartenenti all'amministrazione finanziaria.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 5.11.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 5.8 e 5.9. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SANTALCO, *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 e favorevole agli emendamenti 5.4 e 5.10, mentre per l'emendamento 5.6 mi rimetto all'Assemblea. Il 5.12 è presentato dalla Commissione ed evidentemente sono favorevole.

Ho così concluso, essendo stati ritirati gli emendamenti 5.7 e 5.11 e risultando decaduti gli emendamenti 5.8 e 5.9.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

**COLUCCI**, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, concordo con il parere del relatore.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10, presentato dal Governo.

**MAFFIOLETTI**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MAFFIOLETTI**. Avrei preferito parlare nella discussione sull'emendamento, ma essendosi ormai pronunciati la Commissione e il Governo devo parlare per dichiarazione di voto. Comunque sono ancora in tempo

a rilevare che una raccomandazione della Commissione affari costituzionali, alla fine del parere emesso su questo disegno di legge, sottolineava che nella formulazione della delega di cui al sosto comma dell'articolo 5 non doveva essere contraddetto il sistema stabilito della collocazione nel servizio centrale degli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 143.

Questo per richiamare l'argomento introdotto con il precedente emendamento e per dire che in realtà con questo emendamento del Governo v'è il rischio che, essendoci una delega per aumentare la presenza dei rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, capiti, dato il numero dei rappresentanti degli ispettori centrali tributari, che il personale dell'amministrazione finanziaria sia in prevalenza rispetto agli ispettori, il che sarebbe la vanificazione di quanto era stato alla base dell'ispirazione del disegno di legge del Governo quando istituiva il servizio degli ispettori tributari.

Qui dobbiamo chiarirci se in sostanza si vuole affossare lo spirito e la logica che hanno originato l'idea degli ispettori centrali svincolati dall'amministrazione tradizionale e collegati direttamente al ministro o se rimane ferma invece questa formulazione. In tal caso è chiaro che bisogna preoccuparci che nel comitato di coordinamento non vi sia prevalenza dei rappresentanti dell'amministrazione finanziaria tradizionale.

Allora, quando si conferisce al Governo una delega così generale e aperta, una maggiore rappresentanza che vuol dire? Fino a stravolgere quel principio di equilibrio che si era trovato o rispettando l'equilibrio stabilito dalla legge precedente che ha istituito il servizio degli ispettori tributari?

Questa è la domanda che io pongo. Se vogliamo essere garantiti che quella logica sarà rispettata anche con l'esercizio della delega, allora bisogna ammettere che questa maggiore presenza dell'amministrazione finanziaria non deve essere tale da travolgere il principio sistematico che l'ha ispirata.

Su questo punto non ho un emendamento, c'è una raccomandazione della Commissione affari costituzionali.

**F O R M I C A**, *ministro delle finanze*. Facciamo una dichiarazione del Governo.

**M A F F I O L E T T I**. D'accordo, possiamo almeno tranquillizzare l'Assemblea con una dichiarazione del Governo. Si potrebbe comunque presentare un subemendamento che potrebbe richiamare la stessa formulazione della Commissione affari costituzionali. Si potrebbero cioè aggiungere, al termine dell'emendamento, le seguenti parole: «fermo il sistema stabilito dalla legge 24 aprile 1980, n. 146».

**S A N T A L C O**, *relatore*. Sarebbe meglio dire: le proporzioni.

**M A F F I O L E T T I**. D'accordo: ferme le proporzioni stabilite dalla legge 24 aprile 1980, n. 146. Mi pare che se si riuscisse a dare questa garanzia, sarebbe già un risultato positivo.

**S A N T A L C O**, *relatore*. Sarebbe ancora meglio dire: «ferme le proporzioni stabilite dalla citata legge».

**C O L U C C I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**C O L U C C I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta la modifica dell'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal Governo, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**S A P O R I T O**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**S A P O R I T O**. La Democrazia cristiana è d'accordo su questo emendamento condividendo le motivazioni che sono state fatte presenti poco fa dal senatore Maffioletti.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**P R E S I D E N T E**. Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

**C O L O M B O V I T T O R I N O (V.)**, *segretario*:

#### Art. 6.

##### (Direzioni generali)

L'Amministrazione centrale deve essere suddivisa in direzioni generali, tali da raggruppare presso ciascuna di esse funzioni omogenee attualmente ripartite fra organi similari diversi, secondo i seguenti criteri:

a) servizi inerenti alle imposte sul reddito, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, ai tributi locali e alle entrate speciali;

b) servizi inerenti ai diritti doganali e alle imposte di fabbricazione e sui consumi;

c) servizi inerenti al catasto, alla consulenza tecnica, alla conservazione dei registri immobiliari e alla valutazione della proprietà immobiliare;

d) servizi inerenti all'amministrazione dei beni del demanio e dei beni patrimoniali dello Stato;

e) servizi inerenti agli affari generali, all'amministrazione, alla formazione e al perfezionamento del personale. È collocata, nell'ambito dei detti servizi, la Scuola centrale tributaria.

Nelle materie ad esse attribuite e salvo il coordinamento di carattere generale spettante al segretario generale, le direzioni generali devono avere altresì competenza relativamente:

- a) ai servizi per l'attuazione e la gestione delle attività d'informatica;
- b) alle relazioni internazionali;
- c) alle attività di studio, programmazione e controllo sui risultati dell'azione amministrativa;
- d) ai servizi del contenzioso.

Deve essere istituito presso la Direzione generale degli affari generali e del personale un servizio di economato al quale devono essere trasferite tutte le attribuzioni e le competenze attualmente spettanti al Provveditorato generale dello Stato nelle materie di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze con esclusione della fornitura delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori. Per l'acquisizione della carta bianca e da lettera, delle buste, degli stampati, dei moduli e dei raccoglitori di archivio, sarà prevista la possibilità che il Ministero delle finanze, nei casi di urgenza accertati con apposito decreto del Ministro, si avvalga anche di fornitori diversi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Alle direzioni generali devono essere attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

Le direzioni generali risultanti dal raggruppamento previsto dal primo comma possono essere articolate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, in direzioni centrali comprendenti ciascuna servizi unitari od omogenei o connessi tra loro. Le direzioni centrali, in numero non superiore a dieci, devono essere suddivise con decreto del Ministro delle finanze in divisioni.

Deve essere disciplinata, prevedendosi l'impiego di sistemi automatizzati, la gestione del gioco del lotto, che entro il termine di tre anni dovrà essere data in concessione, salvi la vigilanza e il controllo del Ministero delle finanze, oppure dovrà essere affidata, entro lo stesso termine, all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V),  
segretario:

*Al primo comma, lettera e), dopo le parole: « al perfezionamento », inserire le altre: « professionale ».*

6.5

LA COMMISSIONE

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Deve essere istituito presso la Direzione generale affari generali e del personale una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, la quale eserciterà direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze dello stesso, secondo le indicazioni del Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione della carta bianca e da lettere, degli stampati, dei moduli, dei beni mobili e di tutti i mezzi tecnici strumentali e pubblicitari nonchè di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici utilizzando lo stanziamento di spesa iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro. Sarà prevista la possibilità di avvalersi direttamente anche di fornitori diversi dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, nei casi di urgenza accertati con decreto del Ministro delle finanze ove venga dichiarata da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la propria indisponibilità, sentito il Provveditorato generale dello Stato ».

6.1

BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*All'emendamento 6.6, dopo le parole: « con decreto del Ministro delle finanze », inserire le altre: « ove venga dichiarata da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la propria indisponibilità ».*

6.6/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
GRANZOTTO, SEGA, DE SABBATA,  
VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Deve essere istituita presso la Direzione generale degli affari generali e del personale una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, la quale eserciterà direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze dello stesso, secondo le indicazioni del Ministro delle finanze, nelle materie di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze con esclusione della fornitura delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori, utilizzando lo stanziamento di spesa iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro. Sarà prevista la possibilità di avvalersi direttamente anche di fornitori diversi dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nei casi di urgenza accertati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Provveditorato generale dello Stato, per l'acquisizione della carta bianca e da lettere, delle buste, degli stampati e dei moduli, in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 ».

6.6 LA COMMISSIONE

*In via subordinata all'emendamento 6.1, al terzo comma, dopo le parole: « con apposito decreto del Ministro » inserire le altre: « ove venga dichiarata da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la propria indisponibilità ».*

6.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al quarto comma, sopprimere le parole da: « oltre » a: « settori ».*

6.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Sopprimere il sesto comma.*

6.7 LA COMMISSIONE

*Al sesto comma, sopprimere le parole da: « oppure » fino a: « monopoli di Stato ».*

6.4 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

SANTALCO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, relatore. L'emendamento 6.5 si illustra da sè. Si tratta di aggiungere la parola « professionale » che era stata omessa per una svista. È dunque un fatto meramente tecnico.

Con l'emendamento 6.6, si torna al testo governativo, prevedendo l'istituzione, presso la direzione affari generali, di una sezione distaccata del provveditorato generale dello Stato. L'emendamento è conseguente al parere espresso dalla 1ª Commissione.

A proposito dell'emendamento 6.7, debbo dire che si chiede la soppressione, d'accordo col Governo, in quanto il problema del lotto sarà trattato in sede di esame del disegno di legge n. 1554, attualmente all'attenzione della Commissione finanze e tesoro, e del quale si è iniziata la discussione proprio oggi. Pertanto, più che la soppressione, proporrei lo stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 6. Debbo aggiungere inoltre che, chiedendo lo stralcio, nel momento in cui dovesse essere approvato, resterebbe in vita il disegno di legge n. 50 di iniziativa parlamentare, da me presentato, che tratta della gestione del lotto. Gradirei che dopo l'approvazione dell'emendamento mi si desse atto che il disegno di legge n. 50 resta in vita.

MARSELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSELLI. In merito agli emendamenti 6.1 e 6.2, annuncio che ritiriamo l'emendamento 6.1 perchè è simile a quello della Commissione. Vorremmo però invitare l'Assemblea ad inserire la parte terminale del nostro emendamento che suona in questi termini: « ove venga dichiarata da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la propria indisponibilità ». Abbiamo presentato un subemendamento, che è il 6.6/1, del quale chiederemmo l'approvazione.

GRANZOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 tende a sopprimere le parole: « oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori ». Anche qui si tratta di una incoerenza. Non appena affermato infatti che nella riforma il Ministero si configura con funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento, si pone subito un'eccezione (e più eccezioni di questo genere appaiono lungo il percorso di questo provvedimento) diretta a reintrodurre la capacità, il potere di amministrazione attiva a livello ministeriale, entrando quindi in contraddizione con i principi ispiratori che si vorrebbero porre a base di questa riforma, che sono quelli del più ampio decentramento. La dizione è assolutamente generica; anche qui si fa riferimento alle competenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica numero 748 o si vuol andare in altra direzione? Di restringimento o di allargamento di esse? Non è configurato alcun criterio che ci consenta di stabilire su quali materie e con quali contenuti siano riservate centralmente operazioni e attività di amministrazione attiva.

Chiedendo la soppressione di questo inciso, noi riteniamo di muoverci sul piano dell'assoluta coerenza sulla base dei principi ispiratori di questo provvedimento e quindi raccomandiamo questo emendamento all'at-

tenzione dei colleghi proprio per questa sua coerente manifestazione di concetti.

SEGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGA. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 verrebbe a cadere se dovesse essere approvata la proposta della Commissione di sopprimere il sesto comma, quindi penso sia opportuno ritirarlo. Sarei d'accordo con la proposta della Commissione se si trattasse di una proposta di stralcio. Lo stralcio prevede un *iter* preciso di trasferimento alla Commissione e l'esame rapido del provvedimento contestualmente agli altri provvedimenti che sono all'ordine del giorno. Abbiamo invece perplessità per la soppressione pura e semplice sia perchè la situazione del lotto è giunta ad uno stato insostenibile sia perchè per quanto riguarda la gestione del lotto si impongono provvedimenti tampone quali sono quelli attualmente all'esame della Commissione, ma anche perchè si impone una radicale e profonda trasformazione di tutto il sistema. E questo implica un'assunzione di responsabilità complessiva del Parlamento e del Governo che non può sfuggire a nessuno di noi in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, nel testo dell'emendamento 6.7 è scritto: « sopprimere il sesto comma ». La proposta del senatore Segà è viceversa di uno stralcio. Qual è il suo parere?

SANTALCO, *relatore*. Sono d'accordo per lo stralcio del sesto comma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SANTALCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole al subemendamento 6.6/1 e contrario all'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

**COLUCCI**, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per quanto riguarda l'emendamento 6.3 e si rimette all'Assemblea per il 6.6/1.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.6/1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dalla Commissione, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Avverto che l'ultimo comma dell'articolo 6, di cui l'Assemblea ha approvato testè lo stralcio, va a costituire un separato disegno di legge, che prende il n. 1114-bis con il seguente titolo: « Disciplina del gioco del lotto ». In conseguenza della deliberazione testè adottata, inoltre, il disegno di legge n. 50, che verte sulla stessa materia, viene rinviato alla 6ª Commissione, cui è del pari deferito il disegno di legge n. 1114-bis.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.)**, segretario:

Art. 7.

(Scuola centrale tributaria)

In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, devono essere emanate norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria prevedendo fra l'altro:

a) la possibilità di istituire sedi decentrate;

b) l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi;

c) il collegamento della Scuola centrale tributaria e delle sue sedi decentrate con i servizi per l'istruzione professionale del personale.

Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto fra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C o tra i professori ordinari delle università.

**PRESIDENTE**. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.)**, segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto fra i professori ordinari delle università, i magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata o tra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C ».

7.1 **BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe**

GRANZOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, il nostro emendamento propone il ripristino della dizione originaria di questa parte dell'articolo. Il testo proposto dalla Commissione e qui in discussione e votazione ha operato un restringimento ed un rovesciamento rispetto alla proposta originaria. Ha infatti ristretto tra due categorie la scelta del direttore della scuola tributaria e cioè quella dei professori universitari e quella degli impiegati a livello dirigenziale del Ministero; è stata soppressa la categoria dei magistrati ed è stato operato un rovesciamento — anche se questo ha indubbiamente relativa importanza, ma è sintomatico — ponendo prima gli impiegati del Ministero e poi i professori universitari, laddove nella dizione originaria c'erano prima i professori, poi i magistrati e poi gli impiegati del Ministero. Dal punto di vista formale questo può non avere importanza ma dal punto di vista politico può essere un segnale. Noi riproponiamo quindi di ripristinare le tre categorie dei professori, dei magistrati e degli impiegati dirigenziali tra le quali può essere scelto il direttore della scuola tributaria. Non vediamo quali siano i motivi per l'esclusione dei magistrati la cui alta esperienza può essere certamente significativa a questo livello direzionale della scuola tributaria. Così proponiamo di ripristinare la priorità dei professori universitari che sono il « segnale » di un'alta capacità dottrinarie e scientifica e nello stesso tempo di una capacità di direzione « scolastica ». A noi pare che la dizione originaria del provvedimento sia la più corretta e la più aperta alla esperienza che su questo piano possono apportare magistrati e professori universitari. Pertanto riproponiamo questa dizione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SANTALCO, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

#### Art. 8.

##### *(Direzioni regionali di finanza)*

Deve essere istituita, di norma, in ogni capoluogo di regione, una direzione regionale di finanza, alla quale devono essere attribuite, oltre a specifiche funzioni operative, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento e di indirizzo dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza anche al fine di evitare duplicazione di funzioni.

Potrà essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi in tutto o in parte su basi territoriali il più possibile omogenee.

La direzione regionale di finanza ha la rappresentanza unitaria dell'amministrazione finanziaria in sede regionale, deve costituire l'organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'amministrazione centrale e deve essere suddivisa, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti di regola per numero e competenze alle direzioni centrali.

Nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni della direzione regionale di cui al precedente comma, al fine di accelerare al massimo l'operatività dei servizi doganali, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, dovrà essere previsto che i direttori dei relativi servizi della direzione regionale di finanza sono posti funzionalmente alle dirette dipendenze della direzione generale che sovrintenderà ai servizi stessi.

La direzione regionale di finanza, sulla base delle direttive emanate dalle direzioni generali e tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale, predispone annualmente il piano degli accertamenti e formula i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari della regione e i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza nello svolgimento delle loro attività.

Deve essere istituito, alle dipendenze del direttore regionale, un servizio ispettivo con i seguenti compiti:

a) effettuare verifiche e controlli, direttamente o su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari, su tutti gli uffici finanziari periferici dipendenti;

b) effettuare controverifiche ai fini del controllo dell'attività e del funzionamento degli uffici finanziari periferici dipendenti;

c) effettuare verifiche e controlli sulla movimentazione delle merci da e per l'estero, sulla produzione di beni sottoposti a sovrimposta di confine e ad imposta sui consumi, sulla erogazione dei fondi della Comunità economica europea.

Devono essere istituiti nell'ambito della direzione regionale un servizio per l'istruzione professionale del personale, un servizio di economato, nonché un servizio contabile con le attribuzioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Devono essere attribuite alla direzione regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dalle intendenze di finanza:

1) in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, eccetto quelle di cui all'articolo 26 della legge stessa;

2) in materia di ricorsi amministrativi relativi a tributi erariali e di definizione in via amministrativa di contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

Devono essere, altresì, attribuite al direttore regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dal Ministro delle finanze in materia di contenzioso relativo a tributi comunali e provinciali.

Le competenze attualmente assegnate alle intendenze di finanza in materia di gestione di affari generali devono essere attribuite alle direzioni regionali di finanza o agli uffici periferici di cui all'articolo 9.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),  
segretario:

*Sopprimere il quarto comma.*

8.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

« La direzione regionale di finanza sulla base delle direttive emanate dalle direzioni generali, tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale e d'intesa con il comando di zona della guardia di finanza territorialmente competente, predispone annualmente il piano degli accertamenti e formula i criteri cui dovranno attenersi nello svolgimento delle loro attività gli uffici finanziari delle regioni e i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza, fatta salva l'attività di iniziativa di questi ultimi ».

8.3 BEVILACQUA, AVELLONE, D'AMAGIO,  
VITALE Antonio, BALDI, BERLANDA, COCO, LONGO, ROSI

*Al quinto comma, dopo le parole: « comitato tributario regionale » inserire le altre: « e d'intesa con il comando zona della guardia di finanza territorialmente competente »; sostituire le parole: « nello svolgimento delle loro attività » con le altre: « , fatta salva l'attività di iniziativa di questi ultimi ».*

8.4 IL GOVERNO

*Al settimo comma, sostituire le parole: « di cui all' », con le altre: « previste dall' ».*

8.2 LA COMMISSIONE

S E G A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G A . Questo emendamento tende a far rientrare i servizi doganali, le imposte di fabbricazione e i laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette nelle competenze della direzione regionale. Non troviamo motivi perchè i servizi doganali, le imposte di fabbricazione e i laboratori chimici vengano esclusi dal controllo della direzione generale delle finanze e per questo proponiamo la soppressione del comma.

B E V I L A C Q U A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E V I L A C Q U A . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 8.3 in quanto aderiamo all'emendamento 8.4 proposto dal Governo che è analogo.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* L'emendamento del Governo si illustra da sè.

S A N T A L C O , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A L C O , *relatore.* L'emendamento 8.2 ha carattere puramente tecnico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A N T A L C O , *relatore.* Sono contrario all'emendamento 8.1 e favorevole agli emendamenti 8.4 e 8.2.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), *segretario:*

Art. 9.

*(Uffici periferici)*

Gli uffici periferici, da porre alle dipendenze della direzione regionale di finanza

nella cui circoscrizione ciascuno ha sede e da ordinare con l'osservanza dei criteri sotto indicati, si devono distinguere in:

a) uffici tributari che devono esercitare le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici del registro ed agli uffici imposte sul valore aggiunto nonché alle intendenze di finanza in materia di imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, di contenzioso relativo ai tributi comunali e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza e ai centri di servizio; nell'esercizio delle anzidette funzioni loro attribuite gli uffici tributari devono svolgere ogni attività operativa diretta all'accertamento dei tributi ed alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali; l'unificazione dei servizi negli uffici tributari deve essere prevista in modo da consentire di realizzare gradualmente l'unicità dell'attività operativa di accertamento nei confronti del singolo contribuente e la sostituzione delle gestioni esattoriali; il territorio nazionale deve essere suddiviso in distretti in ognuno dei quali deve essere istituito un ufficio tributario: ogni comune deve essere compreso in un solo distretto, nella determinazione dei distretti e nella scelta della sede degli uffici tributari si deve tener conto del numero dei contribuenti, del gettito dei tributi amministrati, del tipo di insediamento economico-produttivo nonché della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni ed in ogni caso della maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali; all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia, che assume la denominazione di ufficio tributario provinciale, oltre alle funzioni sopraindicate, devono essere attribuite:

1) la rappresentanza unitaria degli uffici finanziari della provincia;

2) le funzioni di difesa e rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria innanzi

alle commissioni tributarie anche per tutti gli altri uffici tributari della provincia;

3) le competenze in materia di attuazione di provvedimenti concernenti il trattamento economico accessorio relativo al personale in servizio negli uffici periferici indicati nel presente articolo;

4) le competenze devolute alle intendenze di finanza con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1976, n. 96, e successive modificazioni, in materia di collocamento a riposo del personale e di liquidazione del trattamento di quiescenza relative al personale in servizio negli uffici periferici indicati nel presente articolo;

5) tutte le funzioni attualmente svolte dalle intendenze di finanza e non attribuite ad organi ed uffici diversi.

Nei maggiori centri possono essere istituiti altri uffici tributari, dimensionati, di norma, sulle circoscrizioni comunali, con le competenze di cui alla presente lettera a), escluse quelle espressamente attribuite all'ufficio tributario provinciale, al quale sono funzionalmente collegati;

b) centri di servizio, ai quali devono essere attribuiti i compiti previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, da estendere anche all'imposta sul valore aggiunto, nonché gli adempimenti attualmente spettanti allo schedario generale dei titoli azionari; detti centri cureranno, altresì, la ricezione e la elaborazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni; i centri collaboreranno altresì con gli uffici tributari di cui alla precedente lettera a) negli accertamenti resi necessari dai risultati di controlli automatizzati; i centri potranno, infine, provvedere all'elaborazione di dati ed alla gestione decentrata di archivi magnetici riguardanti operazioni dei centri medesimi e degli uffici tributari;

c) uffici tecnici erariali, ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto e conservatorie dei registri immobiliari con le attuali rispettive circoscrizioni territoriali, attribuzioni e competenze, salve le modifiche necessarie ad eventuali riduzioni del numero delle conservatorie dei registri immobiliari;

d) circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con le attuali attribuzioni e competenze specifiche previste dalle leggi doganali vigenti e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette per i quali dovranno essere rideterminate le attribuzioni, le competenze e le circoscrizioni territoriali; le circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno essere riordinati anche territorialmente e devono inoltre esercitare le funzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di imposte doganali, di imposte di fabbricazione e sui consumi e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza; dovranno essere previsti, in relazione all'evoluzione che potranno subire le imposte di fabbricazione, la soppressione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed il trasferimento dei relativi servizi agli uffici doganali; le dipendenze gerarchica e funzionale nell'ambito delle circoscrizioni doganali saranno definite unitamente ai rapporti con gli altri organi ed uffici periferici.

Il deposito generale dei valori bollati, che dipenderà dalla direzione regionale di finanza del Lazio, e i depositi compartimentali dei valori bollati, che dipenderanno dalle direzioni regionali nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati, conserveranno le loro attribuzioni e competenze.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),  
segretario:

*Al primo comma, lettera a), dopo le parole: « e coattiva di tutte le entrate erariali » inserire le altre: « nonchè le funzioni di difesa e rappresentanza dell'amministrazione finanziaria dinanzi alle commissioni tributarie ».*

9.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al primo comma, lettera a), dopo le parole: « il territorio nazionale deve essere suddiviso in distretti » inserire le altre: « in numero non superiore agli attuali uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici IVA ».*

9.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole da: « all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia » fino a: « organi e uffici diversi » (numero 5).*

9.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*In via subordinata all'emendamento 9.3, al primo comma, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).*

9.6 BONAZZI, DE SABBATA, MARSELLI,  
GRANZOTTO, VITALE Giuseppe,  
POLLASTRELLI, SEGA, FELICETTI,  
POLLIDORO

*Al primo comma, lettera a), sopprimere il numero 1).*

9.5 SCEVAROLLI, CIPELLINI, LANDOLFI,  
FERRALASCO, BARSACCHI, NOCI,  
BOZZELLO VEROLE, SIGNORI

*Al primo comma, lettera a), sopprimere il numero 2).*

9.7 SCEVAROLLI, CIPELLINI, LANDOLFI,  
FERRALASCO, BARSACCHI, NOCI,  
BOZZELLO VEROLE, SIGNORI

*Al primo comma, lettera a), al numero 4), aggiungere in fine le parole: « ; tali competenze, per il personale in servizio nelle direzioni regionali di finanza, ad esclusione del direttore regionale, sono attribuite agli uffici tributari provinciali con sede nei capoluoghi di regione; ».*

9.9

LA COMMISSIONE

*Al primo comma, lettera a), sopprimere il numero 5) e, dopo il numero 4) aggiungere il seguente alinea: « Tutte le funzioni, non espressamente considerate dal presente articolo e dagli articoli precedenti, attualmente svolte dalle intendenze di finanza, dovranno essere analizzate e attribuite rispettivamente agli uffici tributari, secondo la loro competenza territoriale, ovvero alla direzione regionale di finanza in relazione all'effettiva natura delle medesime; ».*

9.8

SCEVAROLLI, CIPPELLINI, LANDOLFI,  
FERRALASCO, BARSACCHI, NOCI,  
BOZZELLO VEROLE, SIGNORI

*All'emendamento 9.10 sopprimere le parole da: « escluse » sino a: « collegati ».*

9.10/1

BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
GRANZOTTO, SEGA, DE SABBATA,  
VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI

*Al primo comma, il secondo alinea della lettera a), è collocato dopo il primo comma e così modificato:*

« Oltre agli uffici tributari di cui alla lettera a) nei maggiori centri debbono essere istituiti altri uffici tributari, dimensionati, di norma, sulle circoscrizioni comunali, con le competenze di cui alla lettera a), escluse quelle espressamente attribuite all'ufficio tributario provinciale, al quale sono funzionalmente collegati. ».

9.10

LA COMMISSIONE

*Al primo comma, lettera a), secondo alinea, sostituire la parola: « possono » con l'altra: « debbono » e sopprimere le parole da: « escluse » a: « collegati ».*

9.4

BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, lo emendamento 9.1 si illustra da sè. L'emendamento 9.2 coinvolge invece una questione di grande rilievo dal punto di vista politico, amministrativo e finanziario. Nel testo originario l'articolo 9 portava questa dizione: « Gli uffici periferici, da porre alle dipendenze della direzione regionale di finanza nella cui circoscrizione ciascuno ha sede e da ordinare con l'osservanza dei criteri sottoindicati, si devono distinguere: a) uffici tributari da istituire in numero non superiore agli attuali uffici distrettuali delle imposte dirette in ciascuno dei distretti ».

Fu poi presentato il testo della Commissione che era esattamente il contrario e parlava di « numero non inferiore agli attuali uffici ». Questo avrebbe aperto la possibilità di istituire una quantità indeterminata di uffici distrettuali. Come via di compromesso, che a me sembra un falso compromesso, si propone questa dizione: « gli uffici tributari che devono esercitare le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali ». Non si dice niente, nè se il numero debba essere non superiore nè se debba essere non inferiore; il che vuol dire lasciare di nuovo alla discrezionalità del Governo delegato di stabilire la quantità di uffici distrettuali. Credo sia facile rendersi conto di quale varco può aprirsi in questa materia in cui pesano interessi municipalisti, se non vi è una direttiva che consenta allo stesso Governo di resistere alle pressioni.

Pertanto, modificando li testo originario del Governo e introducendo un compromes-

so tra la soluzione iniziale e quella oggi proposta, abbiamo ritenuto di indicare un limite: meno ristretto di quello degli attuali uffici distrettuali (infatti proponiamo che il numero non sia superiore agli attuali uffici distrettuali per le imposte dirette e agli uffici IVA), fissando tuttavia un numero limite che ci garantisca che nell'esercizio della delega non si superino certi criteri di contenimento che mi sembra debbano presiedere a questo aspetto della riforma.

Gli emendamenti 9.3 e 9.6 tendono ad escludere l'avocazione a favore dell'ufficio provinciale tributario e i poteri degli uffici distrettuali che sono compresi nella stessa provincia, per ragioni di reale decentramento implicite nella dizione degli emendamenti stessi.

Gli emendamenti 9.5 e 9.7 sono identici al nostro 9.6 e quindi noi voteremo per questi emendamenti.

L'emendamento 9.10.1 ha lo scopo di impedire l'avocazione di certi poteri degli uffici distrettuali all'ufficio provinciale.

L'emendamento 9.4 è ritirato.

N O C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N O C I . Signor Presidente, in conseguenza dell'accordo raggiunto in Commissione, il Gruppo socialista ritira gli emendamenti 9.5, 9.7 e 9.8.

S A N T A L C O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A L C O , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.9 si illustra da sè. L'emendamento 9.10 dimostra come non si può accedere alla tesi sostenuta dal collega Bonazzi per quanto riguarda il numero degli uffici, poichè è previsto l'obbligo dell'istituzione di altri uffici tributari nei grossi centri.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli altri emendamenti in esame.

S A N T A L C O , *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.6, nochè al subemendamento 9.10/1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

D E S A B B A T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Mi pare che, se non viene approvato questo emendamento, il testo incorra nel difetto di finanziamento, perchè non si può dare delega per fare uffici senza il limite di un massimo. Richiamo su questo l'attenzione del Governo, per cui, per rendere costituzionale il provvedimento, occorre votare questo emendamento.

S A N T A L C O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A L C O , *relatore*. Resto contrario all'emendamento. Il problema sollevato dal collega De Sabbata non esiste, perchè nel testo della Commissione non compaiono le parole: « non inferiore ». Quindi non c'è limite, nè inferiore, nè superiore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

**B O N A Z Z I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B O N A Z Z I .** Dichiaro il nostro voto contrario per le stesse motivazioni che abbiamo portato a sostegno dei nostri emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.10/1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

**C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),**  
*segretario:*

**Art. 10.**

*(Comitato tributario regionale)*

Deve essere istituito, per ogni direzione regionale di finanza, con decreto del Ministro delle finanze, un comitato tributario regionale per concorrere in via consultiva:

a) ad analizzare le strutture economiche della regione per determinare ed aggiornare indici e dati obiettivi di capacità contributiva, tenendo conto dell'entità degli scambi anche in rapporto ai flussi di importazione ed esportazione;

b) ad analizzare i risultati settoriali e complessivi dei gettiti delle imposte anche per individuare le aree di evasione fiscale;

c) ad indicare linee di programmazione per l'attività di accertamento tributario.

La direzione regionale di finanza trasmette i risultati dell'attività e le proposte del comitato tributario regionale con le proprie osservazioni al Ministero delle finanze nonché, per l'esercizio delle sue funzioni, al commissario del Governo.

Il comitato tributario regionale deve essere composto da non più di trenta membri, designati per la metà dall'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà dalla regione, dalle provincie, dai comuni, dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dalle confederazioni nazionali di sindacati dei lavoratori.

Devono far parte del comitato tributario regionale, oltre i membri di cui al comma precedente, il direttore regionale di finanza e un comandante di nucleo di polizia tribu-

taria della Guardia di finanza operante nella regione.

I membri non di diritto durano in carica cinque anni.

I membri designati dall'Amministrazione finanziaria devono essere scelti fra i dirigenti degli uffici periferici della regione con prevalenza dei dirigenti degli uffici tributari.

Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale di finanza.

Il segretario e gli addetti alla segreteria devono essere impiegati dell'Amministrazione finanziaria.

Deve essere previsto che, per l'assolvimento dei propri compiti, il comitato tributario regionale possa richiedere informazioni, dati, notizie agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della regione, delle provincie e dei comuni.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Senza lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« *(Comitati tributari regionali)*

Ai fini della programmazione, del coordinamento e della promozione dell'attività finanziaria, saranno istituiti comitati tributari regionali con i seguenti compiti:

a) esprimere indirizzi di programmazione per l'attività degli uffici unici tributari con particolare riguardo alle verifiche esterne;

b) esaminare risultati parziali, settoriali e complessivi di gettiti delle imposte; eseguire studi sull'andamento dei gettiti tributari individuando anche settori di evasione;

c) analizzare le strutture economiche della provincia per conoscere ed aggiornare indici e dati obiettivi di capacità tributaria tenendo conto dell'entità degli scambi, an-

che in rapporto ai flussi di importazione ed esportazione;

d) provvedere alla periodica pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni, alle imposte pagate e a quelle accertate.

I comitati tributari regionali saranno composti di non più di trenta membri scelti tra persone esperte nelle materie indicate nelle lettere a), b) e c) del comma precedente designati per un terzo dall'Amministrazione delle finanze e per la metà dalla regione, dagli enti territoriali locali, e per il rimanente dalle confederazioni nazionali sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni professionali, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Faranno, altresì, parte di diritto:

i dirigenti degli uffici unici tributari; il comandante del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza.

I membri che non siano di diritto del comitato tributario regionale durano in carica cinque anni.

Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore dell'ufficio regionale tributario; nomina, nel suo seno, due vice presidenti e un segretario.

Alla segreteria saranno addetti funzionari dell'Amministrazione delle finanze.

Il comitato potrà articolarsi in sezioni specializzate.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma il comitato potrà richiedere informazioni, dati, notizie agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della regione, della provincia e dei comuni.

Il comitato tributario regionale potrà avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti delle strutture della direzione regionale di finanza, della regione e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ».

10.1      **BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,**  
            **DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,**  
            **VITALE Giuseppe**

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Il tema proposto da questo emendamento meriterebbe un'ampia illustrazione, che del resto abbiamo già fatto in Commissione. Il testo governativo propone un'istituzione di un certo interesse: il comitato tributario regionale. La Costituzione di tale comitato prevista nell'attuale testo è tale però da sollevare molte riserve sulla sua funzionalità. Tale comitato, infatti, che ha una composizione molto consistente e autorevole, dovrebbe avere solo una funzione consultiva. È facile immaginare che il suo funzionamento sarebbe pesantemente condizionato da questa finalità: poichè la partecipazione, soprattutto dei membri esterni a comitati che hanno funzioni meramente consultive, è sempre molto disimpegnata, si rischia infatti di dedicare energie e tempo per esprimere orientamenti che poi non hanno nessuno o quasi nessun seguito.

Il nostro emendamento ha quindi l'obiettivo — lo indico in sintesi — di confermare l'istituzione dei comitati tributari regionali, di attribuire a questi comitati una funzione, non consultiva, ma attiva, di regolarne diversamente la composizione garantendo che la maggioranza dei membri sia costituita da rappresentanti delle amministrazioni locali e delle espressioni locali delle varie categorie. È evidente che, se un comitato regionale deve avere una qualche funzione, la principale deve essere quella di essere portatore delle esperienze e delle indicazioni degli organismi locali dello Stato (regioni, comuni e provincie). Infatti il contributo degli organi dello Stato viene fornito all'amministrazione finanziaria per altri canali e in modo ben più qualificato e massiccio.

Si propone inoltre che i rappresentanti degli enti regionali e delle associazioni regionali siano esperti, escludendo quindi una mera rappresentanza delle presenze politiche nei vari organismi. Si richiede che le rappresentanze locali siano in prevalenza di comuni, poichè questi hanno specifiche competenze tributarie.

Vi sono altre differenze tra il testo governativo e il nostro quanto alle competenze, ma quelle essenziali sono costituite dal carattere non consultivo ma attivo e da una qualificata partecipazione dei poteri locali e delle associazioni rappresentative delle categorie che agiscono in sede locale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A N T A L C O , *relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il parere del Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 10.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), *segretario*:

### TITOLO III

#### RIORDINAMENTO DELLO STATO GIURIDICO E DEI RUOLI DEL PERSONALE

##### Art. 11.

*(Ruolo unico delle qualifiche dirigenziali)*

Deve essere istituito un ruolo unico per tutte le qualifiche dirigenziali, sia amministrative che tecniche, del Ministero delle finanze, la cui dotazione organica deve essere adeguata alle necessità dei nuovi uf-

fici, secondo la disciplina risultante dalla applicazione delle norme della presente legge. Conseguentemente devono essere sostituiti i quadri dalla lettera A alla lettera M, e loro successive variazioni, della tabella VI, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il segretario generale ed i direttori generali rivestono la qualifica di dirigente generale di livello B; i titolari delle direzioni centrali e delle direzioni regionali e due impiegati con funzioni di consigliere ministeriale da destinare all'ufficio del segretario generale rivestono la qualifica di dirigente generale di livello C o equiparata.

Nell'ambito della dotazione organica, di cui al primo comma, deve essere prevista una specifica riserva di posti per il personale tecnico.

È prorogata fino al 31 dicembre 1986, per gli impiegati direttivi dell'Amministrazione finanziaria inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento alla data del 1° gennaio 1981, la riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli impiegati direttivi dell'amministrazione finanziaria inquadrati, ai sensi della normativa precedente la legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica ad esaurimento di ispettore generale od equiparata, è conferita anche in soprannumero la qualifica di primo dirigente con le modalità di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Sopprimere il primo comma.*

11.5 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI

*Al primo comma, anteporre le parole: « Fatta salva ogni diversa futura disciplina della dirigenza, può », sopprimendo pertanto la parola « deve ».*

11.3 LA COMMISSIONE

*Sopprimere il quarto ed il quinto comma.*

11.4 LA COMMISSIONE

*Sopprimere il quarto comma.*

11.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI

*Sopprimere il quinto comma.*

11.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI

**MAFFIOLETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAFFIOLETTI.** Per quanto riguarda gli altri emendamenti, ritengo che non ci sia bisogno di illustrazione.

Alcuni degli emendamenti successivi vengono assorbiti dagli emendamenti proposti dalla Commissione che sono stati avanzati in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Questo parere, che ha avuto una sua razionalità per essersi collegato ad un'esigenza di organicità del trattamento del personale dello Stato, ha avuto un voto unanime da parte della Commissione affari costituzionali. Su un punto tuttavia la Commissione si è divisa; in particolare il Gruppo comunista non ha votato il punto 8 del parere, che richiede la soppressione del quarto e quinto comma dell'articolo 11, mantenendo il primo comma dello stesso articolo. La maggioranza ha ritenuto di dover mantenere il primo comma anche se un'ulteriore emendamento suggerito dalla stessa Commissione è stato proposto ed è quello che fa salve le future norma-

tive di riforma relative all'assetto della dirigenza.

Il nostro emendamento invece è lineare perchè sopprime due norme che sono in contrasto, non solo con la futura normativa sulla dirigenza statale, ma anche con un criterio di razionalità all'interno della normativa vigente. Attualmente infatti i dirigenti dello Stato sono articolati in diversi livelli e al livello a cui viene spostata la collocazione degli impiegati preposti alle direzioni centrali e regionali si trovano gli alti gradi dello Stato: il ragioniere generale dello Stato, i prefetti di prima classe, e così via. A questo punto l'osservazione critica che viene evidente è che non solo si sconvolge una certa razionalità, ma si opera con un criterio che è quello antiquato legato alle vecchie articolazioni della dirigenza statale, mentre il Governo in questi giorni ha diramato un progetto di legge, che stamattina era richiamato anche dal rappresentante del Ministero della funzione pubblica, che supera i livelli *a)*, *b)*, e *c)* della dirigenza statale e configura due soli gradi, di dirigente e di dirigente generale. Ma così noi ci troveremo entro il 31 dicembre (questo è il termine che la legge assegna al Governo per proporre una simile normativa) con un assetto della dirigenza che sarà sconvolto. Quindi, conferendo una delega che ha un certo termine di scadenza, formuliamo un indirizzo legislativo che è totalmente in contrasto con un progetto che viene presentato nei termini del 31 dicembre al Parlamento.

Ma questo sarebbe il meno. Il più risiede nel fatto che vi sono leggi della Repubblica che già impegnano l'attività legislativa nel senso dell'istituzione dei ruoli unici dei dirigenti statali, mentre qui si riorganizza il ruolo unico del Ministero creando una specie di compartimento stagno rispetto alle altre amministrazioni, cosa che voleva essere evitata da quell'indirizzo che il Senato ha espresso in relazione al rapporto Giannini che tendeva a configurare un ruolo unico della dirigenza statale. Sicchè troppe sono le contraddizioni; oltre tutto, si conferisce una delega che per essere attuata avrà bisogno di un certo tempo e si conosce in partenza che vi sarà un nuovo assetto norma-

tivo della dirigenza, da tutti riconosciuta imminente, tant'è vero che l'emendamento della Commissione ne fa salve le norme; tutto questo è per lo meno improprio sul piano della correttezza legislativa. Una legge che viene emanata non può far salve le norme che potranno ancora profilarsi nel firmamento legislativo. È chiaro che noi emaniamo una norma-manifesto, una norma propagandistica per dire a certi settori dell'alta dirigenza del Ministero delle finanze: « noi vi promettiamo una promozione », sapendo in partenza che l'assetto dirigenziale che sarà in vigore nel 1982 probabilmente non sarà questo e sapendo comunque che i ruoli separati dei ministeri non resisteranno in quanto si prevede una unificazione di essi, salvo certe professionalità che saranno specificatamente elencate dalle leggi che saranno dettate in materia. Giustamente quindi sono stati proposti gli emendamenti soppressivi dei commi successivi, che procedevano addirittura all'inquadramento ad esaurimento, incrementando tutte quelle qualifiche ad esaurimento che dovevano arrestarsi in virtù di leggi precedenti e che la legge 312 non ha voluto premiare. Giustamente adesso questi commi sono stati soppressi. Questo è un atto di responsabilità, un atto costruttivo compiuto dal Governo con la collaborazione del relatore e della Commissione finanze e tesoro. Si tratta di soppressioni sacrosante che vanno nella direzione di evitare quella sperequazione di trattamento che avrebbe fomentato la rincorsa tra i diversi settori dell'amministrazione statale e vanno in una certa direzione tenendo conto che tutto il titolo III invece si proponeva di promettere un trattamento speciale ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria; cosa totalmente in contrasto, per quanto riguarda il personale non dirigente, con la legge-quadro che la Camera si appresta a varare. La legge-quadro sull'impiego pubblico è infatti una legge che si propone un assetto della disciplina del pubblico impiego che sia omogeneo, per quanto riguarda le parti generali normative e per quanto riguarda gli scorrimenti di carriera.

Quindi giustamente siamo andati alla soppressione dei commi più stridenti. È rima-

sta questa contraddizione con i ruoli unici della dirigenza statale e questa sopravvivenza di promozioni a livello superiore che non hanno nessuna giustificazione.

Con questi commi si propone di attuare delle promozioni a livello superiore senza badare alle funzioni; se si fosse trattato di una promozione che teneva conto delle funzioni realmente esercitate, si poteva anche capire, ma in questo caso non si riconosce una funzione; si riconosce soltanto una collocazione puramente di carriera, senza alcun riferimento alle funzioni che realmente i dirigenti esercitano nell'apparato amministrativo; tenendo conto che si ripete in questo caso l'errore che il legislatore già altre volte ha commesso, di anteporre cioè alla riforma delle strutture amministrative l'inquadramento dei dirigenti, che si sovrappone e quindi pregiudica poi il riordino funzionale della pubblica amministrazione.

Per queste considerazioni noi insistiamo per la soppressione del primo e del secondo comma dell'articolo 11 e per quanto riguarda gli emendamenti successivi intendiamo siano soddisfatti dagli emendamenti analoghi presentati dalla Commissione e quindi si intendono ritirati.

**SANTALCO**, *relatore*. Domando di parlare

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**SANTALCO**, *relatore*. Gli emendamenti 11.3 e 11.4, dopo l'intervento del senatore Maffioletti, ritengo che si illustri da sé.

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**SANTALCO**, *relatore*. Parere contrario all'emendamento 11.5, favorevole evidentemente all'11.3 e all'11.4.

**COLUCCI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti lo emendamento 11.5, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.)**, *segretario*:

Art. 12.

(Qualifiche ad esaurimento)

I posti di ispettore generale e di direttore di divisione, conservati ad esaurimento nei vari ruoli della carriera direttiva del Ministero delle finanze e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della presente legge, devono essere rispettivamente unificati e le promozioni alle relative qualifiche sono regolate dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, salve le disposizioni di cui al secondo e terzo comma.

Alle promozioni effettuate nei ruoli della Amministrazione finanziaria in base all'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è riconosciuta la decorrenza prevista dall'articolo 24, primo comma, della stessa legge o quella del succes-

sivo inquadramento nella qualifica ottava.

La promozione alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria è conferita, anche in soprannumero, ai direttori di divisione ad esaurimento al compimento dell'anzianità di tre anni prevista dalle vigenti disposizioni.

Al personale di cui al primo comma, che attraverso un rigoroso accertamento risulti in possesso dei necessari requisiti di preparazione professionale e culturale, possono essere attribuite funzioni corrispondenti alle peculiari qualificazioni professionali ed il relativo trattamento economico indicati al terzo comma del successivo articolo 13.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
*segretario:*

*Sopprimere l'articolo.*

12.1 **BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,**  
**DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,**  
**VITALE Giuseppe**

*Sopprimere l'articolo.*

12.2 **ANDERLINI, NAPOLEONI**

*Al primo comma sopprimere le parole da « salve le » sino a « terzo comma ».*

12.3 **LA COMMISSIONE**

*Sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.*

12.4 **LA COMMISSIONE**

**MARSELLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARSELLI.** Ritiriamo l'emendamento 12.1 in modo da lasciare il primo comma dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro decaduto l'emendamento 12.2, per l'assenza dei presentatori.

**SANTALCO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTALCO, relatore.** Gli emendamenti 12.3 e 12.4 si illustrano da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
*segretario:*

### **Art. 13.**

*(Ordinamento del personale non dirigente)*

Al personale del Ministero delle finanze, non contemplato negli articoli 11 e 12, si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Devono essere istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicitate dal Ministero delle finanze, richiedenti una particolare specializzazione professionale e

tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici.

Devono essere previsti, per il personale inserito nei peculiari profili professionali, trattamenti retributivi differenziati da conseguirsi mediante particolari progressioni economiche e l'attribuzione di specifiche indennità commisurate alla produttività ed alla qualità del lavoro svolto e non superiori al venticinque per cento della retribuzione pensionabile. Le anzidette indennità non devono essere corrisposte qualora il dipendente, per qualsiasi ragione, non svolga i compiti previsti dalla peculiare specializzazione professionale.

La identificazione dei profili professionali, compresi quelli di cui al secondo comma, deve essere effettuata al fine di realizzare l'unificazione del personale appartenente agli attuali distinti ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria e di assicurare la necessaria mobilità tra i diversi settori di attività della medesima.

Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, gli impiegati della carriera di concetto delle conservatorie dei registri immobiliari i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, l'incarico di gerente, si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.

**PRESIDENTE.** Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

13.1 **BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe**

*Sopprimere l'articolo.*

13.2 **ANDERLINI, NAPOLEONI**

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« In considerazione della specificità di talune funzioni, esplicate dal Ministero delle finanze, richiedenti una specializzazione professionale e tecnica, tenendo anche conto di eventuali incarichi ricoperti, la Commissione, di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve istituire peculiari profili professionali amministrativi e tecnici. ».

13.3 **LA COMMISSIONE**

*Sopprimere il terzo e quinto comma.*

13.4 **LA COMMISSIONE**

**BONAZZI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONAZZI.** Mi pare che gli emendamenti proposti dalla Commissione si adeguino al parere della 1ª Commissione e pertanto ritiriamo l'emendamento 13.1.

**PRESIDENTE.** Dichiaro decaduto l'emendamento 13.2 per l'assenza dei presentatori.

**SANTALCO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTALCO, relatore.** Gli emendamenti 13.3 e 13.4 si illustrano da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Art. 14.

(Dotazione organica)

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali deve essere stabilita in relazione alla consistenza organica dei ruoli soppressi aumentata del numero dei posti necessari alla sistemazione dei personali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nonché alle esigenze di personale connesse al nuovo ordinamento di cui al titolo II.

L'aumento della dotazione organica cumulativa del personale del Ministero delle finanze non deve eccedere le ventimila unità.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: « compresi i posti previsti in organico e resi indisponibili da precedenti leggi, che dovranno essere ricoperti con procedure concorsuali, anche con tests bilanciati, con il personale precario o assunto a tempo determinato e che abbia prestato servizio prima del 30 giugno 1981 ».*

14.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

MARSELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSELLI. Nel mio intervento in sede di discussione generale avevo fatto riferimento ad informazioni che avevamo avuto riguardo al problema dei precari. Chiedo al Sottosegretario se conferma queste informazioni, se esiste questo testo formulato da un comitato ristretto della 6ª Commissione della Camera dei deputati, e se questo problema è stato incluso come emendamento nel provvedimento n. 2796 attualmente in discussione. Se è esatto che questo provvedimento è all'esame della 1ª Commissione della Camera e della 5ª Commissione per ottenere il prescritto parere e che il provvedimento stesso sarà approvato nella prima riunione della Commissione finanze e tesoro della Camera, se queste cose ci saranno confermate, noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere.

SANTALCO, relatore. Il relatore è contrario.

\* COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze. Voglio precisare al collega Marselli che il Governo, alla luce di una risoluzione votata all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, ha presentato una serie di emendamenti al disegno di legge n. 2796 che riguarda tutto il precariato dell'amministrazione finanziaria; per cui la Commissione competente, la 6ª, ha già approvato gli emendamenti presentati dal Governo e questi sono stati sottoposti all'esame delle Commissioni di merito per il parere; domani pomeriggio la 6ª Commissione, dopo aver recepito i pareri, dovrebbe passare all'approvazione del provvedimento perchè si tratta di un'approvazione unanime degli emendamenti che il Governo ha presentato.

PRESIDENTE. Senatore Marselli, mantiene l'emendamento?

MARSELLI. Ci riteniamo soddisfatti delle risposte che ci sono state date dal rappresentante del Governo e ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Art. 15.

*(Organici degli uffici)*

In relazione alle effettive necessità funzionali ed in base alle dotazioni di personale dirigente e non dirigente di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, deve essere determinato con decreto del Ministro delle finanze l'organico di ciascuna direzione generale e di ciascun ufficio periferico, con analitica indicazione delle specifiche qualificazioni professionali di ciascuna unità e con particolare riguardo agli impiegati forniti di peculiari profili professionali di cui al secondo comma dell'articolo 13, ai quali devono essere vietati il trasferimento o l'assegnazione in uffici in cui non risulti disponibile il relativo posto.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

*Sopprimere le parole: « di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13 », e le altre da: « e con particolare » fino a: « relativo posto ».*

15.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Poichè gli articoli 11, 12 e 13 sono stati modificati, anche questo emendamento non ha più ragion d'essere e quindi lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

VITTORINO COLOMBO (V.),  
segretario:

Art. 16.

*(Inquadramento ed accesso del personale nei profili professionali peculiari)*

L'inquadramento nei peculiari profili professionali, di cui al secondo comma dell'articolo 13, deve essere subordinato ad un rigoroso accertamento del possesso dei necessari requisiti di preparazione culturale e professionale e alla dichiarata disponibilità a prestare servizio presso gli uffici nei quali sia utilizzabile, per vacanza di posti, la specifica qualificazione professionale.

Devono essere emanate norme per consentire ai dipendenti del Ministero delle finanze di transitare nei livelli di più spiccata professionalità mediante specifiche prove selettive a contenuto tecnico-pratico ovvero attraverso la partecipazione a corsi di qualificazione professionale con prove selettive finali.

Per l'accesso ai profili professionali peculiari, devono essere previste anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, norme per disciplinare i requisiti per l'ammissione alle prove stesse, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi.

La competenza a bandire e ad espletare i detti concorsi deve essere attribuita al Ministro delle finanze.

**PRESIDENTE.** Su quest'articolo sono stati presentati tre identici emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

16.1 **BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe**

*Sopprimere l'articolo.*

16.2 **ANDERLINI, NAPOLEONI**

*Sopprimere l'articolo.*

16.3 **LA COMMISSIONE**

**PRESIDENTE.** Dichiaro decaduto l'emendamento 16.2, per l'assenza dei presentatori.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

**COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Non essendo stati presentati, sull'articolo 16, altri emendamenti oltre quelli soppressivi, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

**Art. 17.**

*(Sedi di servizio, orario di lavoro e incentivi economici)*

Devono rimanere fermi gli attuali obblighi di permanenza negli uffici di una determinata regione uniformando i relativi ter-

mini a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la destinazione agli uffici centrali deve costituire titolo di preferenza, nei limiti delle esigenze derivanti dal nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, la provenienza da uno dei soppressi ruoli centrali.

Deve essere prevista la possibilità di adottare, per l'espletamento di particolari servizi, orari giornalieri di lavoro diversificati da quello normale anche attraverso l'adozione di più turni giornalieri di servizio.

Deve essere, inoltre, prevista, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio di amministrazione, per il personale di tutte le qualifiche in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze la corresponsione di incentivi economici commisurati alla presenza in servizio e al rendimento del personale, tenendo conto di particolari difficoltà e disagi oggettivi delle prestazioni lavorative.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Sopprimere il terzo comma.*

17.1 **BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe**

*In via subordinata all'emendamento 17.1, al terzo comma, dopo le parole: « Deve essere prevista » inserire le altre: « , d'intesa con le organizzazioni sindacali ».*

17.2 **BONAZZI, DE SABBATA, MARSELLI, GRANZOTTO, VITALE Giuseppe, POLLASTRELLI, FELICETTI, POLLIDORO**

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Deve essere, inoltre, prevista — d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale — per il personale la possibilità di attribuire particolari indennità correlate alla profes-

sionalità e graduate in relazione al rendimento misurato sulla base di indicatori di produttività definiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualità del lavoro svolto e tenendo conto di particolari difficoltà e disagi oggettivi delle prestazioni lavorative ».

17.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Deve essere, inoltre, prevista, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio di amministrazione, per il personale di tutte le qualifiche la possibilità di particolari incentivi economici in relazione al rendimento misurato sulla base di indicatori di produttività (*standards* lavorativi), definiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenendo conto di particolari difficoltà e disagi oggettivi delle prestazioni lavorative ».

17.4 LA COMMISSIONE

SEGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGA. Illustro gli emendamenti 17.1 e 17.3. Il terzo comma dell'articolo 17 tende a delegare il Governo ad emanare una normativa in materia di espletamento di particolari servizi, di orari di lavoro, di turni di servizio. Riteniamo che sia ingiusto e sbagliato procedere per corpi separati e che una normativa in una materia come questa debba essere affrontata con uniformità di indirizzi in modo organico e complessivo per tutta la pubblica amministrazione e che comunque debba prevedere l'accordo con le organizzazioni sindacali

Per quanto riguarda l'emendamento 17.3, proponiamo la sostituzione del quarto comma dell'articolo 17 con un nuovo testo, in quanto riteniamo che la materia di valutazione della produttività e del rendimento del lavoro, della qualità del lavoro, dei disagi e delle difficoltà per l'espletamento del lavoro

non possa essere delegata al Governo senza prevedere in modo vincolante l'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Del resto questo è lo spirito dell'articolo 22 della legge n. 312 che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri deve sentire le organizzazioni più rappresentative in materia di norme di organizzazione del lavoro.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, l'emendamento 17.2 si illustra da sè. Ritiriamo invece l'emendamento 17.3 perchè è analogo all'emendamento 17.4 della Commissione.

SANTALCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, *relatore*. La Commissione ha presentato l'emendamento 17.4 che si illustra da sè ed è contrario agli emendamenti 17.1 e 17.2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, non capisco perchè nel testo del Governo al quarto comma si prevede la formula: « di intesa con le organizzazioni sindacali », mentre non si vuole la stessa formula per quanto riguarda gli orari che sono anche materia di contrattazione sindacale. Questa è una contraddizione difficilmente spiegabile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),  
*segretario:*

**Art. 18.**

*(Amministrazione del personale)*

Deve essere attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale la competenza relativa alle assunzioni, allo svolgimento ed alle cessazioni del rapporto di impiego, alla destinazione ed ai trasferimenti di ciascun impiegato alle singole direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza e ad ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto nel comma seguente.

Alle direzioni regionali di finanza deve essere attribuita la competenza relativa alla destinazione, ai trasferimenti, alle tempora-

nee assegnazioni del personale agli uffici dipendenti, nonché alla emanazione di provvedimenti specificamente indicati concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza, escluse le competenze attribuite all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia.

Deve essere previsto che la direzione generale degli affari generali e del personale eserciti le attribuzioni in materia di prima destinazione e di trasferimenti, sentite le altre direzioni generali in base alle rispettive competenze, secondo programmi coordinati dal segretario generale.

Per il personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di una rapida copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei profili professionali, la competenza a bandire e ad espletare i concorsi deve essere attribuita al Ministero delle finanze. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero delle finanze in materia di concorsi.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),  
*segretario:*

*Al secondo comma, sopprimere le parole da: « escluse » fino a: « provincia ».*

18.1 B O N A Z Z I , P O L L A S T R E L L I , M A R S E L L I ,  
D E S A B B A T A , G R A N Z O T T O , S E G A ,  
V I T A L E Giuseppe

G R A N Z O T T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N Z O T T O . Richiamiamo le considerazioni già fatte per quanto riguarda l'emendamento 9.6 e lo diamo per illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

SANTALCO, *relatore*. Non sono favorevole.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

Art. 19.

*(Trattamento economico di prima sistemazione e di trasferimento)*

Per il personale civile appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per motivate esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 750.000, oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

19.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe

MARSELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSELLI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

SANTALCO, *relatore*. La Commissione è contraria.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 19, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

#### TITOLO IV

#### NORME PARTICOLARI

Art. 20.

*(Sistema informativo)*

Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria devono essere disciplinate, secondo criteri di razionalità e semplificazione, in maniera da consentire in quanto possibile il loro svolgimento in forma automatizzata.

La disciplina di cui al comma precedente, deve riguardare, tra l'altro, i servizi inerenti in particolare:

- a) ai centri di servizio;
- b) alle conservatorie dei registri immobiliari;

c) al contenzioso tributario e al massimario tributario;

d) all'assunzione, all'amministrazione e alla gestione del personale;

e) alla riscossione dei tributi e di ogni altra entrata erariale;

f) al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni;

g) al demanio dello Stato.

Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti nonché per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione, potranno essere stipulate convenzioni di durata non superiore a cinque anni allo scopo di affidare ad una o più società, preferibilmente a partecipazione statale, o ad istituti specializzati, secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza degli organi competenti della stessa, i seguenti compiti:

a) acquisizione delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del sistema informativo;

b) analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché realizzazione dei relativi programmi elaborativi;

c) gestione operativa dei centri di elaborazione dati e manutenzione dei programmi elaborativi;

d) svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze;

e) formazione ed addestramento del personale, che l'Amministrazione finanziaria renderà disponibile, e suo graduale subentro al personale della società nei compiti di cui alle precedenti lettere entro il termine di scadenza di ciascuna convenzione.

Non potranno formare oggetto delle convenzioni i compiti che già attualmente vengono svolti direttamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria.

Le convenzioni stipulate dovranno in ogni caso prevedere, in relazione al conseguimento dell'obiettivo di cui al punto 3) dell'articolo 1, la graduale integrazione dell'attività di automazione oggetto delle convenzioni

con quelle gestite direttamente con il personale dell'Amministrazione finanziaria.

Le convenzioni verranno stipulate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Analoga deroga sarà consentita anche relativamente alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente quarto comma.

Con decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le misure necessarie per la tutela del segreto d'ufficio da parte del personale della società affidataria.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.),**  
segretario:

*Sopprimere il secondo comma.*

20.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al terzo comma, sostituire le parole: « commi precedenti » con le altre: « comma precedente ».*

20.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*All'emendamento 20.5 dopo le parole: « società specializzata, a » inserire l'altra: « totale ».*

20.5/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
GRANZOTTO, SEGA, DE SABBATA,  
VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI

*Al terzo comma, sostituire le parole da: « convenzioni di durata » a « istituti specializzati » con le altre: « una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a partecipazione statale anche indiretta, »; e dopo le parole: « della stessa » sostituire: « i seguenti compiti » con: « dei seguenti compiti ».*

20.5 LA COMMISSIONE

*Al terzo comma, sopprimere le parole: « preferibilmente a partecipazione statale o » e aggiungere, dopo le parole: « istituti specializzati » le altre: « a totale partecipazione statale anche indiretta ».*

20.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al terzo comma, sopprimere le parole: « preferibilmente a partecipazione statale »; dopo le parole: « istituti specializzati » inserire le altre: « a totale partecipazione dello Stato ».*

20.4 ANDERLINI, NAPOLEONI

MARSELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSELLI. Per quanto concerne gli emendamenti 20.1 e 20.2, riteniamo che l'informatica deve essere un compito prioritario dell'amministrazione finanziaria e tutti i settori di tale amministrazione devono essere potenziati, per cui non ci pare opportuna l'indicazione di particolari servizi da stabilirsi nella legge.

SANTALCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO, *relatore*. L'emendamento 20.5 si illustra da sè.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Ritiriamo l'emendamento 20.3 e illustro l'emendamento 20.5/1, che è lo stesso emendamento 20.3 trasferito nel testo della Commissione, 20.5.

Nell'attuale normativa i servizi di informatica possono essere affidati, per convenzioni, solo a società specializzate a totale partecipazione statale. Il testo propositoci stabilisce una soluzione diversa: la differen-

za lessicale è piccola, ma quella sostanziale è grande. Si dice « l'affidamento ad una società specializzata, a partecipazione statale anche indiretta », quindi non a totale partecipazione statale, ma a partecipazione, qualunque essa sia: piccola, grande, maggioritaria o non. La riserva contenuta oggi nelle leggi per l'affidamento a società solo a « totale partecipazione statale » riflette una garanzia che lo Stato si è voluto dare (e che deve essere mantenuta), in considerazione dell'estrema delicatezza del servizio. Chi gestisce il servizio di informatica dispone di tutti i dati relativi al sistema tributario per ciascun contribuente. Se non sbaglio, i contribuenti schedati sono più di 20 milioni, con tutti i dati relativi alla loro posizione fiscale, così che è indispensabile che si aggiunga all'efficienza del servizio la massima garanzia del controllo dello Stato sulla riservatezza delle notizie affidate. Non è elemento che possa far superare questa esigenza il fatto che in questo modo si restringe l'ambito delle società che possono concorrere al servizio stesso. Il giudizio sulla funzionalità e l'efficienza delle società che offrono tali servizi è estremamente complesso e non può essere determinato solo dalla concorrenzialità del prezzo dato che comporta una valutazione molto articolata e difficile dei risultati che si danno e, tra questi, anche della garanzia di riservatezza.

Per questo ci pare pericoloso che si sostituisca un limite come quello attualmente vigente, cioè che il servizio può essere affidato solo a società a totale partecipazione statale, con una formula che apra il varco a società che, pur con la partecipazione dello Stato, non siano controllate da questo.

Questi sono argomenti, a noi pare, di grande rilievo amministrativo per lo Stato e per i cittadini che ci convincono della necessità non di introdurre di nuovo, ma di mantenere questo limite alla possibilità di affidare il servizio a organismi esterni all'amministrazione pubblica.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 20.4.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SANTALCO, *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 20.1 e 20.2 e favorevole al subemendamento 20.5/1.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.5/1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.5, presentato dalla Commissione, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
*segretario:*

## Art. 21.

### *(Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili)*

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche e quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, è autorizzato a predisporre ed attuare nel settennio 1982-1988 un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili nonché di ammodernamento di edifici demaniali, coordinato con il programma generale di acquisti e costruzioni di immobili per uffici predisposto dal Ministero del tesoro.

Nell'anzidetto programma straordinario deve essere prevista anche la possibilità di acquisire aree da adibire a spazi doganali.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale, è approvato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
*segretario:*

*Al primo comma, sopprimere le parole: « e gli occorrenti servizi sociali ».*

21.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

*Al primo comma, sostituire le parole: « settennio 1982-1988 » con le altre: « settennio 1983-1989 ».*

21.3

LA COMMISSIONE

Al terzo comma, dopo le parole: « base regionale » inserire le altre: « in conformità ai piani urbanistici ed edilizi comunali ».

21.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, occorre rilevare che includere le parole: « e gli occorrenti servizi sociali », per indicare caratteristiche particolari degli edifici che si dovranno costruire secondo il piano per l'edilizia destinata all'amministrazione finanziaria, significa esporsi al rischio di un'interferenza con un'organizzazione razionale, che è quella territoriale, dei servizi sociali. Infatti, per quello che riguarda i servizi interni e quelli conformi agli accordi sindacali (come le mense), non c'è bisogno certamente di usare questa locuzione. Se la si inserisce, si apre il problema che nelle sedi si vogliono fare servizi del tipo asili nido o analoghi, che entrerebbero in contrasto con un'organizzazione territoriale. È quindi bene che questa locuzione venga soppressa. Di questo si è fatto carico l'emendamento 21.1 da noi firmato.

L'emendamento 21.2, invece, tende a precisare che il piano deve essere conforme ai piani urbanistici ed edilizi comunali. Voglio subito assicurare che i casi di difformità non sono esclusi: sono previsti nel successivo articolo 23 e in proposito c'è un nostro emendamento che verrà illustrato al momento opportuno. Ma in questa sede è bene precisare che in linea generale il programma di costruzione deve tenere conto dei piani urbanistici ed edilizi comunali.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SANTALCO, relatore. Sono contrario all'emendamento 21.1 e favorevole all'

l'emendamento 21.2. L'emendamento 21.3 della Commissione si illustra da sé.

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, il Governo è favorevole agli emendamenti 21.1 e 21.3 e contrario al 21.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

#### Art. 22.

*(Programma di interventi straordinari per assicurare la disponibilità di alloggi al personale dell'Amministrazione finanziaria)*

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici finanziari centrali e periferici anche mediante la mobilità del personale, è autorizzato a predisporre ed attuare, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e per località sedi dei suddetti uffici,

un programma di acquisti e di costruzioni di fabbricati di tipo economico da destinare esclusivamente ad alloggi di servizio in concessione d'uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze, per le località sedi di uffici finanziari nelle quali non sia possibile o opportuno acquistare e costruire i fabbricati e comunque fino a quando nelle altre località non sia attuato il programma di cui al comma precedente, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza convenzioni per acquisire la disponibilità di fabbricati di proprietà degli stessi da concedere in uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2, norme intese a disciplinare la formazione ed attuazione del programma di cui al primo comma, le convenzioni di cui al secondo comma, la concessione degli alloggi.

Il Governo della Repubblica eserciterà la delega, di cui al comma precedente, attenendosi ai seguenti principi direttivi:

1) il programma di acquisti e di costruzioni dovrà basarsi sulle esigenze dei singoli uffici tenuto conto della difficoltà di reperimento di alloggi e di destinazione di personale a domanda;

2) il programma potrà prevedere l'acquisto e la costruzione di fabbricati destinati ad alloggi sia familiari sia per persone singole con servizi comuni, ai quali deve essere estesa la disposizione dell'articolo 26;

3) saranno previsti i modi di amministrazione degli immobili e di prestazione dei servizi comuni;

4) sarà prevista la deroga a norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli Istituti di previdenza;

5) saranno stabiliti i criteri per le assegnazioni degli alloggi in concessione;

6) i canoni di concessione saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salve le deroghe stabilite dalle norme delegate;

7) saranno disciplinate la cessazione dell'assegnazione e la conseguente revoca della concessione, in relazione alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dell'assegnatario o di un suo trasferimento ad altra sede di servizio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),  
segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

22.1 BONAZZI, DE SABBATA, MARSELLI,  
GRANZOTTO, VITALE Giuseppe,  
POLLASTRELLI, FELICETTI, POL-  
LIDORO

*Al quarto comma, numero 2), sopprimere le parole: « con servizi comuni, ai quali deve essere estesa la disposizione dell'articolo 26 ».*

22.2 SCEVAROLLI, CIPELLINI, LANDOLFI,  
FERRALASCO, BARSACCHI, NOCI,  
BOZZELLO VEROLE, SIGNORI

*Al quarto comma, numero 3), sopprimere le parole: « e di prestazione dei servizi comuni ».*

22.3 SCEVAROLLI, CIPELLINI, LANDOLFI,  
FERRALASCO, BARSACCHI, NOCI,  
BOZZELLO VEROLE, SIGNORI

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Con questa norma si prospetta, per il Ministero delle finanze, un'esigenza che è sicuramente reale e cioè quella di garantire, attraverso un programma di interventi straordinari, la disponibi-

lità di alloggi al personale dell'amministrazione finanziaria per consentirne la mobilità. Noi siamo contrari non perchè non riconosciamo tale esigenza. Ci pare tuttavia che, se ci si avvia su questa strada, dell'autorizzazione al Ministero delle finanze a predisporre e realizzare un programma di alloggi per il proprio personale, inevitabilmente si dovrà seguire la stessa strada per tutti gli altri Ministeri che hanno analoghe e forse più pressanti esigenze.

Ci sembra che il problema della dotazione di alloggi di servizio per il personale di un singolo Ministero non possa essere affrontato separatamente da quello riguardante molti altri Ministeri. Probabilmente la soluzione del complesso di queste esigenze non è quella che è qui indicata, ma una più funzionale: comunque non può che essere una soluzione uniforme. Bisogna che ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, che quello che decidiamo qui per il Ministero delle finanze non potremmo poi negarlo ad altri settori dell'amministrazione dello Stato che, con argomenti per certi aspetti anche più stringenti, più pressanti, più di emergenza, esigeranno di potersi dotare della stessa attrezzatura di alloggi che oggi viene assegnata, appunto, al Ministero delle finanze.

N O C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N O C I . Dichiaro di ritirare gli emendamenti 22.2 e 22.3.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 22.1.

S A N T A L C O , *relatore*. La Commissione è contraria.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Non essendo rimasti altri emendamenti, tranne quello soppressivo dell'articolo 22, metto ai voti il

mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),  
*segretario:*

Art. 23.

(*Localizzazione e costruzione  
di beni immobili*)

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 21 provvede il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili di cui agli articoli 21 e 22 può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggiore valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano, anche in caso di am-

modernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero delle finanze.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

*Al primo comma, dopo le parole: « articolo 21 » inserire le altre: « se difformi dai piani urbanistici ed edilizi ».*

**23.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe**

**DE SABBATA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE SABBATA.** Signor Presidente, questo emendamento mi pare correlato all'altro approvato all'articolo 21, perchè prevede che la particolare procedura di cui al primo comma del disegno di legge sia esperita in quanto i progetti siano difformi dai piani urbanistici ed edilizi. Mi pare che la precisazione normativa sia del tutto opportuna.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

**SANTALCO, relatore.** Esprimo parere favorevole all'emendamento.

**COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo è favorevole all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:**

Art. 24.

*(Manutenzione straordinaria degli immobili)*

Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali, ad alloggi per il personale e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche nonché di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, provvede il Ministero delle finanze e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro delle finanze può delegare ai titolari degli uffici la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto.

*(È approvato).*

Art. 25.

*(Locazione di beni immobili)*

Nella prima attuazione della presente legge le spese per la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali potranno essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

**PRESIDENTE.** Sull'articolo 25 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

*Sopprimere le parole: « e dei relativi servizi sociali ».*

25.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Questo è un emendamento analogo a quello per il quale il Governo aveva espresso parere favorevole, ma la bocciatura del primo emendamento non è in contrasto con questo perchè nell'altro si trattava di edifici da costruire, in questo si tratta di edifici da prendere in locazione. Il Governo rimane libero, nella redazione dei progetti, di valutare come servizi sociali non necessari quelli che interferiscono con l'organizzazione territoriale dei servizi stessi. Qui siamo in tema di locazione. Credo che sia ugualmente opportuno sopprimere questa indicazione per gli edifici da prendere in locazione. Si tratterebbe di una spesa inutile, anzi dannosa, a meno che non sia fatta di intesa con le amministrazioni locali che devono organizzare questi servizi. Ma in questo caso non c'è bisogno della norma di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

SANTALCO, *relatore*. Contrario.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 25.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

Art. 26.

*(Acquisizione di beni mobili)*

In sede di attuazione della presente legge potranno essere effettuate anche in economia e in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, le spese relative all'acquisizione di beni mobili, di arredi e di tutti i mezzi tecnici e strumentali necessari al primo impianto degli uffici centrali e periferici, degli occorrenti servizi sociali e delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

Devono essere in particolare potenziate le attrezzature delle sedi degli uffici doganali, segnatamente di quelle ubicate nell'arco alpino, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),  
segretario:

*Al primo comma, sopprimere le parole: « degli occorrenti servizi sociali ».*

26.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI,  
DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA,  
VITALE Giuseppe

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . L'emendamento è già stato illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

S A N T A L C O , *relatore*. Contrario.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 26.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O ( V . ) , *segretario*:

#### TITOLO V

#### NORME FINALI

#### Art. 27.

#### (Impegni di spesa)

Ai fini dell'attuazione della delega prevista nei precedenti articoli, per quanto attiene alle materie relative alla disciplina giuridica ed economica del personale, è autorizzata per il triennio 1982-1984 la spesa complessiva di lire 111 miliardi.

Per sopperire agli oneri relativi al completamento ed adeguamento del sistema informativo di cui al precedente articolo 20, nonché a quelli concernenti la manutenzione straordinaria degli immobili di cui al prece-

dente articolo 24 ed a quelli relativi a locazione di beni immobili di cui al precedente articolo 25, è autorizzata per il triennio 1982-1984 la spesa complessiva di lire 106.010 milioni.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 21, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 1.500 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

75 miliardi per il 1983;

150 miliardi per il 1984;

300 miliardi per il 1985;

300 miliardi per il 1986;

300 miliardi per il 1987;

225 miliardi per il 1988;

150 miliardi per il 1989.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 22, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 350 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

50 miliardi per il 1982;

100 miliardi per il 1983;

100 miliardi per il 1984;

75 miliardi per il 1985;

25 miliardi per il 1986.

La ripartizione degli stanziamenti di cui ai commi precedenti potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Per l'acquisizione dei beni mobili di cui all'articolo 26 per ciascuno dei sette esercizi

successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzato lo stanziamento di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 28.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in complessive lire 67.670 milioni, si provvede, quanto a lire 17.670 milioni e quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**B O N A Z Z I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B O N A Z Z I .** Noi valutiamo in tutta la loro portata le modificazioni significative che in Aula, con il contributo di tutta l'Assemblea, sono state apportate e che in gran parte coincidono con le posizioni che noi abbiamo sostenuto in Commissione e in Aula. Tuttavia le modificazioni non sono tali da indurci a modificare l'orientamento del nostro voto e questo per diverse ragioni. La prima è pregiudiziale: noi riteniamo che su questa materia era possibile ed era giusto provvedere non mediante delega. Proprio il relatore, senatore Santalco, aveva svolto un lavoro ampio, di consultazione e di redazione tradotto poi nella ormai ben nota relazione che passa sotto il suo nome che avrebbe consentito al Governo non di richiedere una delega ma di presentare disegni di legge articolati e definitivi. D'altra parte che questo fosse possibile lo ha dimostrato lo stesso senatore Santalco che per molti settori, per esempio quello del lotto, ha presentato disegni di legge articolati. Quindi era possibile per il lavoro di preparazione svolto non adottare lo strumento della delega ma presentare disegni di legge in modo da lasciare pieno potere di decisione all'Assemblea.

### Presidenza del vice presidente **M O R L I N O**

(Segue **B O N A Z Z I**). In secondo luogo, sono tuttavia rimasti, nonostante le modificazioni, alcuni principi che noi non condividiamo e che sono tali da indurci a non modificare il nostro giudizio, anche se evidentemente appare da quello che sto dicendo che oggi, dopo queste modificazioni, esso è molto meno ostile a questa soluzione di quanto non fosse nei riguardi del testo della Commissione; dobbiamo anzi dire che molte parti del provvedimento che stiamo per approvare noi le condividiamo, le consideriamo come un esempio di contributo positivo che la

minoranza ha dato e che la maggioranza ha accolto nell'elaborazione di questa importante riforma che, anche se non è istituzionale, riguarda comunque l'organizzazione dello Stato. Sono rimasti tuttavia alcuni principi che determinano ancora un tendenziale accentramento delle funzioni burocratiche ed una deresponsabilizzazione degli organi minori. Non sto ad elencarli, li abbiamo sottolineati nel corso dell'illustrazione degli emendamenti. È rimasta una regolazione della dirigenza e dei ruoli unici che ci sembra in contrasto con un'organica politica dello sta-

to dei dipendenti pubblici; sono rimaste alcune norme come quella che riguarda le regioni ed altre che non svolgono una funzione innovativa.

Queste, signor Presidente, colleghi, sono le ragioni per cui nonostante l'apprezzamento per le modificazioni significative che sono state apportate non possiamo modificare il nostro voto che sarà quindi un voto negativo.

**S E G N A N A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S E G N A N A .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, una brevissima dichiarazione di voto. Nessun collega del nostro Gruppo ha preso la parola nella discussione generale di questo provvedimento. E vorrei sottolineare che il fatto ha aspetti di carattere pratico; non abbiamo preso la parola perchè abbiamo voluto accelerare la discussione generale; ma la nostra non partecipazione alla discussione generale non ha voluto assolutamente significare la mancanza di interesse per questo provvedimento. D'altronde il lavoro svolto dal nostro relatore, la relazione presentata, il grande sforzo che è stato compiuto dal senatore Santalco nel coordinare l'attività della Sottocommissione, i contatti che egli ha tenuto insieme con i colleghi della Sottocommissione con le organizzazioni sindacali, cioè tutta questa mole di lavoro costituisce una dimostrazione del grande interesse che il nostro Gruppo ha per questo provvedimento. Noi non possiamo non riconoscere quale importanza capitale abbia nell'ambito dell'amministrazione generale dello Stato il funzionamento di un Dicastero come quello delle finanze per i compiti che esso svolge, per il suo fine fondamentale di provvedere alle entrate dello Stato.

Abbiamo davanti un periodo sempre più difficile ed abbiamo un bilancio dello Stato che ha bisogno di continue coperture per la dilatazione della spesa che difficilmente riusciamo a contenere. Riteniamo che il Mi-

nistero delle finanze debba essere rinforzato in tutte le sue strutture, debba essere veramente un organismo efficiente. Quindi dichiariamo il nostro voto favorevole su questo provvedimento e ci auguriamo che la Camera dei deputati esprima apprezzamento per quanto da noi è stato fatto.

Non ci nascondiamo che il provvedimento può essere perfettibile, come tutte le cose di questo mondo, però ci auguriamo che alla Camera dei deputati esso abbia un *iter* celere, in modo da diventare presto legge. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge n. 1114 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 47, 116 e 280.

#### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 12 novembre 1981**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conferimento al Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI per il triennio 1981-1983 (1434).

Conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM per l'anno 1980 (1231).

2. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (1577).

La seduta è tolta (ore 23,25).